



# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

**Sindacale**  
Protocollo welfare 1  
Nota Confcommercio



**Bandi e finanziamenti**  
Imprese lombarde  
Start up agevolato



**Welfare**  
Protocollo welfare 2  
Messaggio Inps



**Formazione**  
Tirocini formativi  
e di orientamento



**Ambiente  
Sicurezza  
Politiche  
energetiche**  
Rae: procedure  
e struttura Registro




**Commercio  
estero**  
Visto uscire  
Chiarimenti applicativi



**Tributario**  
Finanziaria 2008  
Si avvia l'analisi



**Economico**  
Ambiti territoriali  
Sanità e cultura



**Legale**  
Milano e l'Ecopass  
documento esplicativo

 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 183 - Febbraio 2008 - Anno LII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano  
In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Protocollo welfare. Approvazione definitiva. Nota Confcommercio . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Telelavoro. Rimborso costi telefonici . . . . . **Pag. 3**
- ▶ Certificazione di malattia dei cittadini comunitari . . . . . **Pag. 4**
- ▶ Comunicazioni obbligatorie. . . . . **Pag. 5**

#### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Modello Cud (1° parte) . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Modello F24 e addizionale comunale. . . . . **Pag. 18**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Il dirigente nel trasferimento d'azienda. . . . . **Pag. 20**
- ▶ Infortunio in itinere . . . . . **Pag. 21**
- ▶ Irriducibilità della retribuzione . . . . . **Pag. 21**

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento disciplinare . . . . . **Pag. 21**

Confcommercio illustra le novità più significative per quanto concerne il diritto del lavoro che riguardano: 1) contratti a termine: ininfluenza dei periodi di interruzione ai fini del calcolo del limite massimo di 36 mesi. Previsione, dopo i primi 36 mesi, di un solo rinnovo, la cui durata è demandata ad avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; 2) staff leasing: abrogazione; lavoro intermittente: abrogazione dell'istituto, con la sola deroga per il settore del turismo e dello spettacolo. Viene demandata alla contrattazione collettiva la previsione di specifici rapporti di lavoro al fine dello svolgimento dell'attività di carattere discontinuo nel fine settimana, nelle festività e nei periodi delle vacanze scolastiche. ▼

▶ NOTA Confcommercio prot. n. 03153 del 6 dicembre 2007. **Disegno di legge Protocollo welfare. Approvazione Camera dei deputati.**

Lo scorso 28 novembre 2007 la Camera dei deputati ha approvato il testo del maxiemendamento sul Protocollo sul welfare.

Tale documento è il frutto di una mediazione tra il testo originale approvato dal Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2007 e quello approvato, successivamente, in Commissione lavoro della Camera con alcune modifiche sostanziali.

Si ricorda che le norme in questione dovranno ancora affrontare l'esame della Senato prima di poter essere considerate definitivamente approvate dal Parlamento.

Il Ddl del Governo è composto da un solo articolo e ben 92 commi.

Rinviamo alla nota informativa appositamente redatta sulla previdenza, le novità più significative per quanto concerne il diritto del lavoro riguardano:

- attività usuranti: ripristino della definizione di lavoro notturno per l'accesso alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori occupati in attività usuranti in base al decreto legislativo 66/2003 (limite annuo di 80 giornate lavorative o limite inferiore qualora previsto dalla contrattazione collettiva), fermo restando il relativo stanziamento;
- contratti a termine: ininfluenza dei periodi di interruzione ai fini del calcolo del limite massimo di 36 mesi. Previsione, dopo i primi 36 mesi, di un solo rinnovo, la cui durata è demandata ad avvisi comuni stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

**IN PRIMO PIANO**

## RAPPORTI DI LAVORO

### Protocollo sul welfare

#### Approvato definitivamente il Ddl di attuazione La nota di Confcommercio sul maxiemendamento

Il 21 dicembre 2007 il Senato ha approvato il disegno di legge che recepisce il Protocollo sul welfare firmato il 23 luglio scorso da Governo, alcune organizzazioni imprenditoriali e Cgil, Cisl, Uil. Il provvedimento, già licenziato dalla Camera (Lavoronews n. 54 del 10/12/2007), è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

- staff leasing: abrogazione;
- lavoro intermittente: abrogazione dell'istituto, con la sola deroga per il settore del turismo e dello spettacolo. Viene demandata alla contrattazione collettiva la previsione di specifici rapporti di lavoro al fine dello svolgimento dell'attività di carattere discontinuo nel fine settimana, nelle festività e nei periodi delle vacanze scolastiche.

Di seguito si commentano le disposizioni in materia di mercato del lavoro.

### Contratti a tempo determinato - Art. 1, commi 40 -43

In questa parte vengono modificate le disposizioni del decreto legislativo n. 368/2001; pertanto gli articoli ed i commi che di seguito vengono richiamati sono quelli di quest'ultimo provvedimento legislativo.

Nell'art. 1 si introduce una dichiarazione di principio con la quale si chiarisce che "Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". Con riferimento all'articolo 5 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- Limite alla successione dei contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi, presso lo stesso datore di lavoro e con mansioni equivalenti, compresi proroghe e rinnovi, "indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro" (comma 4-bis). Ciò dovrebbe significare che il termine dei 36 mesi va conteggiato sulla base di un periodo indefinito nel quale non rilevano i periodi di interruzione del rapporto, dunque valgono i soli periodi di effettivo lavoro.
- Al termine dei 36 mesi indicati nel comma 4-bis il rapporto può continuare per un massimo di altri 20 giorni pena la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza di questo termine temporale (comma 2);
- Al termine dei 36 mesi indicati nel comma 4-bis un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti potrà essere stipulato, per una sola volta, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, con l'assistenza di un rappresentante sindacale del lavoratore. In caso di mancato rispetto di questa procedura il contratto si considera a tempo indeterminato (comma 4-bis, ultimo periodo);
- I limiti temporali, le disposizioni sanzionatorie e le procedure di cui al comma 4-bis non si applicano nei confronti delle attività stagionali definite dal Dpr 1525 del 1963, e successive modifiche ed integrazioni, cioè alle attività stagionali. Tali disposizioni non si applicano neanche a quelle attività che la negoziazione collettiva può individuare nella disciplina contrattuale di settore od anche in appositi avvisi comuni (4-ter);
- Previsione per legge del diritto di precedenza per quei lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi. Tale diritto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato che il datore dovesse effettuare entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (4-quater). Il diritto di precedenza diviene tale se il lavoratore manifesta la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto (4-sexies).

• Reintroduzione per legge del diritto di precedenza per i lavoratori stagionali in caso di nuove assunzioni a termine, presso lo stesso datore di lavoro e per svolgere le medesime attività stagionali (4-quinquies). Anche in questo caso spetta al lavoratore manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro, però, tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto (4-sexies).

• La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica al rapporto di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori in somministrazione per i quali rimane confermata la disciplina previgente (art. 10, c. 4).

• Il comma 43, lett. a), dell'art. 1 del Ddl in esame, dispone una ipotesi di cd. «franchigia» per i contratti a termine in corso alla data dell'entrata in vigore della nuova legge. Questi "continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis", vale a dire che anche qualora il rapporto di lavoro continui oltre i 36 mesi, perché contrattualmente previsto, non si applica la sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato di cui al comma 4-bis.

• Il comma 43, lett. b), dell'art. 1 del Ddl, inoltre, introduce un sostanziale differimento dell'entrata in vigore della procedura di cui al comma 4-bis. In altre parole, per i periodi di lavoro già effettuati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il periodo di 36 mesi complessivi (di cui al comma 4-bis) lo si inizia a conteggiare trascorsi 15 mesi computati dalla data di entrata in vigore della legge. Di conseguenza qualsiasi prosecuzione del rapporto intervenuta in questo periodo - poniamo, per ragioni esemplificative, dal 1/1/2008 al 31/3/2009 - si computa, ai fini della determinazione del periodo dei 36 mesi trascorso il quale ogni continuazione del rapporto deve essere formalizzata secondo la procedura indicata nel comma 4-bis, ultimo periodo, solo dopo lo scadere del 15° mese. Trascorsi questi 15 mesi, ove il rapporto prosegue ancora, qualsiasi prosecuzione del rapporto intercorsa in questo periodo va sommata ai periodi lavorati antecedentemente la scadenza dei 15 mesi.

Con riferimento all'art. 10 del Dlgs 368/2001 le modifiche sono le seguenti:

- esentare dai limiti quantitativi di cui al comma 7 i lavoratori assunti (lett. d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi e le assunzioni che riguardano lavoratori con età superiore ai 55 anni;
- abrogare il successivo comma 8 che prevedeva l'esclusione da limiti percentuali di tutti i contratti a termine di durata non superiore a 7 mesi;
- abrogare i commi 9 e 10 che affidavano alla contrattazione la possibilità di prevedere quel diritto di precedenza per gli stagionali.

### Lavoro a tempo parziale - comma 44 (Dlgs 61/2000)

Con questo articolo vengono modificati alcuni commi del Dlgs n. 61 /2000 come modificato dal Dlgs n. 276/03.

Pertanto si vuole così realizzare:

- l'attribuzione ai contratti collettivi, in luogo che alle singole parti del rapporto, della facoltà di prevedere clausole flessibili ed elastiche, come peraltro già previsto dai Ccnl Terziario e turismo;



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

- l'innalzamento a 5 giorni (attualmente la legge ne prevede 2) del termine di preavviso dovuto al lavoratore da parte del datore che desidera variare in aumento la durata della prestazione o modificare la collocazione temporale della prestazione;
- il diritto, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, di vedersi trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; il medesimo diritto è esteso anche ai casi in cui ad essere affetti dalle medesime patologie sono i figli, il coniuge, i genitori del lavoratore o della lavoratrice (art. 12-bis);
- il diritto di precedenza, rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti, per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (art. 12-ter).

### Abrogazione del lavoro intermittente e staff leasing

Il maxiemendamento si propone di abrogare gli articoli da 33 a 40 del Dlgs n. 273/03 che hanno introdotto nel nostro ordinamento il lavoro a chiamata (comma 45), e il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo I del Dlgs 276/2003 (cfr. comma 46). Rimane da chiarire cosa ne sarà dei rapporti di lavoro in essere in conformità a tali istituti.

### Lavoro discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo

Il comma 47 del maxiemendamento, anche a seguito delle pressanti indicazioni fornite da Confcommercio nel corso di audizioni parlamentari, mantiene in vita una forma residuale di lavoro intermittente, abilitando i contratti collettivi nazionali del settore turistico e dello spettacolo a disciplinare particolari forme di lavoro discontinuo da realizzarsi nei week-end, festività, vacanze scolastiche e ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Dlgs 368/2001.

Al momento rimane il rammarico di non essere riusciti a far sopravvivere, come avevamo richiesto, una analoga disposizione anche per il settore del commercio per il quale appare evidente che esiste un'identità di motivazioni rispetto al settore del turismo.

Il successivo comma 48 stabilisce che gli stessi contratti dovranno:

- da una parte, introdurre delle causali oggettive per il ricorso a queste particolari tipologie di lavoro discontinuo e, dall'altra, fissare dei limiti massimi temporali per il loro utilizzo;
- stabilire un trattamento economico e normativo nel rispetto dei principi di non discriminazione e riproporzionamento in base al periodo effettivamente lavorato;
- stabilire l'entità della indennità di disponibilità che dovrà essere erogata al lavoratore nel caso in cui questi dia la propria disponibilità a svolgere la prestazione in un arco temporale definito.

## Agenzia delle Entrate Esenti i rimborsi dei costi telefonici per il telelavoro

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 357/E del 7 dicembre 2007, ha ritenuto che i rimborsi dei costi telefonici a favore dei dipendenti che operano al proprio domicilio con la modalità del telelavoro hanno natura risarcitoria e non retributiva, conseguentemente non vanno assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali. L'amministrazione finanziaria chiarisce che la fattispecie esaminata va ricondotta ai casi di rimborso delle spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, considerati, dalla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997, esclusi da imposizione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

► **RISOLUZIONE n. 357/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2007. Istanza di Interpello - Istituto nazionale (...)- Irpef - Telelavoro - Rimborso spese telefoniche - Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).**

### Quesito

L'Istituto nazionale (...) ha fatto presente che dal mese di settembre dell'anno 2006 sta conducendo una sperimentazione di telelavoro con 11 dipendenti che svolgono per alcuni giorni a settimana attività lavorativa presso il proprio domicilio. Sulla base dell'art. 6 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'Istituto ha infatti concordato con le Oo.ss che "in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici". L'accordo prevede che dette somme abbiano natura risarcitoria a tutti gli effetti e non saranno utili ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120 cc". L'istante in relazione a tale fattispecie ha chiesto di conoscere se i rimborsi delle spese documentate sostenute dal lavoratore per l'attività svolta in telelavoro siano da considerare o meno redditi di lavoro dipendente e quindi siano da assoggettare o meno a contribuzioni ed alle ritenute fiscali.

### Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che i rimborsi dei costi telefonici a favore dei telelavoratori hanno natura risarcitoria e non retributiva, conseguentemente non vanno assoggettate alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

A sostegno di quanto esposto l'istante richiama alcune pronunce della Corte di cassazione (Cass. 9107/2002; n. 5081/1999; 4082/1996) in tema di imposte sui redditi secondo cui non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva e perciò assoggettabile a ritenuta Irpef, salve le eccezioni previste dalla legge in materia. Secondo le citate pronunce assumono funzione risarcitoria e non retributiva le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa tali da rendere l'incarico in questione depauperativi rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzioni in relazione ad incombenze diver-



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

se, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all'applicazione del principio nella modalità del rimborso - di tipo forfetario, anziché a piè di lista - quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese".

### **Parere dell'Agenzia delle Entrate**

La questione prospettata riguarda la possibilità che le somme documentate relative ai costi dei collegamenti telefonici che vengono rimborsate al telelavoratore dall'Istituto istante siano escluse da tassazione come redditi di lavoro dipendente, ai fini Irpef, sulla base della pretesa natura risarcitoria delle stesse.

Al riguardo si fa presente che l'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito Tuir) stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Detta disposizione enuncia il principio di generale tassazione di tutte le somme e i valori erogati al dipendente, fatte salve specifiche tipologie di reddito espressamente escluse in tutto o in parte da imposizione dalla normativa in materia.

In relazione a ciò si fa presente che la circolare n. 326 del 1997 ha precisato che alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 del Tuir, concorrono i rimborsi spese, con esclusione soltanto di quanto disposto per le trasferte e dei trasferimenti nella medesima disposizione e dei rimborsi relativi a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa.

In tale contesto, si ritiene che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa. Sulla base dell'art. 6 dell'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, l'Istituto ha infatti concordato con le Oss. che "in attesa di una apposita regolamentazione, in sede di contrattazione integrativa, al personale che partecipa alla sperimentazione potranno essere rimborsate le spese documentate ed in particolare i costi dei collegamenti telefonici".

Ricorre quindi l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente. Per le ragioni esposte ai rimborsi in questione non vanno applicate da parte del sostituto le relative ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

## **Inps - Certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari in lingua originale**

L'Inps, con messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007, ha pre-

cisato che i cittadini comunitari in caso di malattia non hanno l'onere di far pervenire la certificazione medica in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre negli stessi termini, in lingua originaria.

► MESSAGGIO Inps n. 28978 del 3 dicembre 2007.  
**Certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari in lingua originale. Istruzioni operative. Necessità di traduzione ai fini di corretta valutazione di merito.**

Del tutto di recente, sono stati posti dalle strutture territoriali diversi quesiti su come valutare i certificati fatti pervenire da lavoratori comunitari in malattia e redatti in lingua originale. I quesiti proposti sono, innanzitutto, meritevoli di un preambolo normativo.

Dal 1° gennaio 1992 i cittadini di tutti i paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, questi sono soggetti alle stesse normative e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti nazionali.

La parità di trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di impiego: sicché, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali.

Gli Stati membri dell'Unione Europea sono attualmente 27 e si definiscono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria.

Il diritto comunitario sancisce la nullità di tutte le clausole discriminatorie a danno dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati membri, eventualmente previste da contratto collettivo, accordo particolare o da qualsiasi altro strumento di regolamentazione collettiva circa le condizioni di lavoro (accesso al lavoro, impiego, retribuzione, modalità di licenziamento, altro).

Ne deriva che, anche per ciò che attiene la certificazione medica da esibire all'Inps in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l'onere di farla pervenire in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essendo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.

Conseguentemente, l'onere di traduzione grava in capo alle sedi dell'Istituto stesso, che, considerata la necessità di comprendere il significato del certificato, onde procedere alle valutazioni di merito in ordine all'indennizzabilità del periodo sotteso, provvederanno a che i certificati, qualora pervengano ai Centri medico legali in lingua originale, vengano inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni Regione, seguendo l'iter procedurale previsto dal msg. 003988 del 12/2/2007 a cura della Struttura studio e ricerca per lo sviluppo attività convenzioni internazionali e con relative spese di traduzione gravanti sul capitolo di bilancio n. 8U110403001.

Si ricorda, altresì, che l'assicurato avente diritto all'indennità di malattia che si ammali in uno Stato comunitario deve pre-



Sindacale

sentare all'Istituzione estera, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia (artt. 18 e 24 Reg. Cee n. 574/1972) e deve essere munito della tessera europea assicurazione malattia (che ha sostituito il formulario E111, come chiarito nel messaggio n. 27699 1.8.2005). L'istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all'Inps la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati.

## Comunicazioni obbligatorie Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle comunicazioni on line

È stato pubblicato in Gu il decreto che definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27.12.2006, n. 296 Finanziaria 2007 (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro), da parte dei datori di lavoro ai Servizi competenti. Vengono adottati una serie di moduli valevoli su tutto il territorio nazionale - che sostituiscono ogni altro modello utilizzato - da trasmettere esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali; sarà pertanto cura del ministero del Lavoro inoltrare le comunicazioni all'Inps, all'Inail, nonché alla prefettura - Utg. Il decreto entra in vigore l'11 gennaio 2008 e sarà pienamente operativo dal 1° marzo 2008 quando scatterà su tutto il territorio nazionale l'obbligo di invio telematico.

► **DECRETO** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007. **Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti.**

### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- "modulo", modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
- "Unificato Lav", il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all'art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;

- "Unificato Somm", il modulo per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all'art. 4-bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
- "Unificato Urg", il modulo per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- "Unificato VARDatori", il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa, di cui all'art. 4-bis, comma 5, lettera e-quarter ed e-quinqes del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
- "servizi competenti", i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- "soggetti obbligati", i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;
- "soggetti abilitati", i soggetti obbligati direttamente, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;
- "sede operativa", la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di cui al presente decreto;
- "servizi informatici", le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- "data certa di trasmissione", la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera j).

### Articolo 2

#### Finalità ed ambito di applicazione

- Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale.
- I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.

### Articolo 3

#### Adozione dei moduli di comunicazione

- Sono adottati i moduli "Unificato-Lav", "Unificato-Somm", e "Unificato-VARDatori" di cui rispettivamente agli allegati A,



**Sindacale**

# **L'Informatore**

febbraio 2008

## **Leggi decreti circolari**

B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato D e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. È adottato il modulo "Unificato Urg" di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

### **Articolo 4**

*Modalità di trasmissione*

1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.

3. La trasmissione del modulo "Unificato Urg", di cui all'art. 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.

4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo "Unificato Urg" ad un fax service messo a disposizione dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.

7. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico [www.lavoro.go.it](http://www.lavoro.go.it) l'elenco dei servizi informatici.

### **Articolo 5**

*Pluriefficacia della comunicazione*

Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:

a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

### **Articolo 6**

*Modalità di trasferimento dei dati*

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (Inail), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla prefettura - ufficio territoriale di Governo (Utg), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

### **Articolo 7**

*Abrogazioni*

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

a) il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS;

b) il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1999, concernente l'adozione del modulo denominato "Modello Unificato - Temp".

### **Articolo 8**

*Regime transitorio*

1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.

3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.



Sindacale

## Articolo 9

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

## IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

### Modello Cud Il modello definitivo di certificazione dei redditi (1ª parte)

L'Agenzia delle Entrate ha definito il modello Cud 2008 e le relative istruzioni ministeriali nella versione di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Riportiamo qui il Modello Cud e una prima parte delle istruzioni. Ne concluderemo la pubblicazione sul prossimo numero.

#### Informazioni per il contribuente

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06). I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps, all'Inpdap e all'Inps nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

dovuti agli stessi enti previdenziali.

### 1. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003

Il Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

#### 1.1 Finalità del trattamento

Il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, che attesta l'ammontare complessivo delle somme e dei valori percepiti, delle ritenute subite alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, contiene diversi dati personali. Tale certificazione, in via generale, resta nella disponibilità dell'interessato; tuttavia, qualora il contribuente intenda utilizzarla per effettuare la scelta in ordine alla destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, essa deve essere acquisita dal ministero dell'Economia e delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

#### 1.2 Dati personali

I dati personali (quali, ad esempio, quelli anagrafici) sono acquisiti dall'amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella certificazione.

#### 1.3 Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativamente di-sposta dall'interessato (non comportando, la sua mancanza, alcuna conseguenza negativa) e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. Tale scelta comporta, secondo il Dlgs n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

#### 1.4 Modalità del trattamento

Gli stessi dati contenuti nella presente certificazione vengono trascritti nella dichiarazione che ogni sostituto è obbligato a presentare all'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al ministero dell'Economia e delle finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

#### 1.5 Titolari del trattamento

Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora i dati presenti nella certificazione (cioè il sostituto d'imposta) il quale tratta i dati personali con le modalità e le logiche che devono essere state precisate nell'informativa che questi ha già reso all'interessato. Il ministero dell'Economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

(segue a pag. 11)

SINDACALE



Sindacale

**CUD  
2008**

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater  
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO .....



<b>DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	Codice fiscale		Cognome o Denominazione			Nome			
	Comune		Prov.	Cap	Indirizzo				
	Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica			Codice attività	Codice sede		
<b>PARTE A DATI GENERALI</b>  DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCEPTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome 2			Nome 3			
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	Previdenza complementare 8	Eventi eccezionali 11	
	DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2007								
	Comune 12		Provincia (sigla) 13			Codice comune 14			
	DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2007 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE								
	Comune 15		Provincia (sigla) 16			Codice comune 19			
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2008								
	Comune 17		Provincia (sigla) 18			Codice comune 19			
	<b>PARTE B DATI FISCALI</b>  DATI PER LA EVENTUALE COMPIAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir 1		Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del Tuir 2		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir Lavoro dipendente 3		Pensione 4	
		Ritenute Irpef 5		Addizionale regionale all'Irpef 6		Addizionale comunale all'Irpef 10		Saldo 2007 11	
				Acconto 2007 10		Saldo 2007 11			
Ritenute Irpef sospese 14		Addizionale regionale all'Irpef sospesa 15		Addizionale comunale all'Irpef sospesa 17		Saldo 2007 18			
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 21		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 22		Acconti Irpef sospesi 23					
Acconto addizionale comunale all'Irpef 24		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso 25							
Credito Irpef non rimborsato 26		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 27		Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 29					
<b>ALTRI DATI</b>		Imposta lorda 29		Detrazioni per carichi di famiglia 30		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 31		Detrazioni per oneri 32	
		Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 37		Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 38		Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 39		Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione 40	
		Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 43		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 44		Assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro 46		Applicazione maggiore ritenuta 47	
								Casi particolari 48	
								Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 33	
<b>DATI RELATIVI AI CONGUAGLI</b>	INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO				REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 53		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 55		Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1 56		Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2 57		
<b>REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA</b>	REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA								
	Totale redditi 69		Totale ritenute Irpef 70		Totale addizionale regionale all'Irpef 71		Totale ritenute Irpef sospese 72		
<b>COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI</b>	COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)								
	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 82		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 83		Totale ritenute operate 84		Totale ritenute sospese 85		



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Codice fiscale del percipiente \_\_\_\_\_

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE		INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)																																		
94	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	95	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	96	Ritenute operate nell'anno	97	Ritenute sospese	98	Ritenute operate in anni precedenti																											
99	Ritenute di anni precedenti sospese	100	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	101	TFR maturato al 31/12/2006 e rimasto in azienda	102	TFR versato al fondo fino al 31/12/2006	103	TFR maturato dal 1/1/2007 al 31/12/2007 e rimasto in azienda	104	TFR versato al fondo dal 1/1/2007 al 31/12/2007																									
255	Rimborso per il contribuente	256	Rimborso per coniuge a carico	257	Rimborso per familiari a carico	Richiesta di non corresponsione																														
SOSTEGNO A FAVORE DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO																																				
PARTE C DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI		Ente pensionistico				CONTRIBUTI DOVUTI																														
		1	Matricola azienda	2	INPS	3	Altro	4	Imponibile previdenziale	5	Sono stati interamente versati	6	Sono stati parzialmente versati	7	Non sono stati versati																					
8	Contributi a carico del lavoratore trattenuti	9	Bonus L. 243/2004	MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens																																
											10	Tutti	11	Tutti con l'esclusione di																						
											16	T	17	G	18	F	19	M	20	A	21	M	22	G	23	L	24	A	25	S	26	O	27	N	28	D
SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE		12	Compensi corrisposti al collaboratore	13	Contributi dovuti	14	Contributi a carico del collaboratore trattenuti	15	Contributi versati																											
											MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens																									
											16	T	17	G	18	F	19	M	20	A	21	M	22	G	23	L	24	A	25	S	26	O	27	N	28	D
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP		18	Codice fiscale Amministrazione	19	Codice identificativo INPDAP	20	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	21	Pens.	22	Previd.	23	Cassa	24	Empdep	25	Anno di riferimento																			
26	Totale imponibile pensionistico	27	Totale contributi pensionistici	28	Totale imponibili TFS	29	Totale contributi TFS	30	Totale imponibile TFR																											
31	Totale contributi TFR	32	Totale imponibile Cassa Credito	33	Totale contributo Cassa Credito	34	Totale imponibile ENPDEP	35	Totale contributi ENPDEP																											
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IPOST		36	Inquadramento	37	Codice fiscale Amministrazione	38	Decorrenza giuridica																													
		39	Data inizio	40	Data fine	41	N. giorni utili ai fini del TFR	42	Causa cessazione	43	Tipo impiego	44	Tipo servizio	45	Cassa/Comp.	46	Giorni utili																			
47	48 n. giorni	49	50 n. giorni	51	52 n. giorni	53	54 n. giorni	Retribuzioni fisse e continuative																												
56	Retribuzioni accessorie	57	Retribuzioni di base per il 18%	58	Retribuzioni ai fini TFS	59	Retribuzioni utili ai fini TFR	Premio di produzione																												
61	Indennità non annualizzabili	62	D.Lgs. 165/97, art. 4	63	Tredicesima mensilità	Data opzione per il TFR																														
65	Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa	66	Codice fiscale Amministrazione versante retribuzione accessoria	67	CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:																															
						Ai fini pensionistici		Ai fini T.F.S.																												
69	Contributi ai fini del TFR	70	L. 388/2000, art. 78, comma 6	71	Indennità integrativa speciale annua conglobata	72	Imponibile contributivo ai fini TFR																													
											CONTRIBUTI SOSPESI:							79	% aspettativa sindacale																	
73	Anno 2002	74	Anno 2003	75	Anno 2004	76	Anno 2005	77	Anno 2006	78	Anno 2007																									
ANNOTAZIONI																																				
DATA													FIRMA DEL DATORE DI LAVORO																							
giorno mese anno																																				



Sindacale

**CUD  
2008**

**Scheda per la scelta della destinazione  
dell'8 per mille dell'IRPEF**

PERIODO D'IMPOSTA .....

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

<b>SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>		CODICE FISCALE (obbligatorio)		
<b>CONTRIBUENTE</b>		CODICE FISCALE (obbligatorio)		
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
				PROVINCIA (sigla)

**SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

**SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.**

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).  
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.2 delle "Informazioni per il contribuente".

**FIRMA**



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

(segue da pag. 7)

- il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

### 1.6 Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della Sogei Spa, quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. L'elenco degli ulteriori responsabili è presente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ed è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso gli uffici periferici dell'Agenzia.

### 1.7 Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- ministero dell'Economia e delle finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

### 1.8 Consenso

Il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille dell'Irpef e per poterli comunicare all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta, dell'otto per mille dell'Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati, ad eccezione del sostituto di imposta, che deve avervi provveduto autonomamente.

### 2. Utilizzo della certificazione

**2.1.** Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (Cud 2008), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche

sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 39 della certificazione).

**2.2.** La dichiarazione dei redditi deve essere presentata, quando nell'importo delle detrazioni della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.

**2.3.** Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:

- il quadro RM del Mod. Unico/2008 Persone fisiche:
  - se hanno percepito nel 2007 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  - se hanno percepito nel 2007 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- il quadro RT del Mod. Unico/2008 Persone fisiche:
  - se nel 2007 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
  - se nel 2007 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
  - se nel 2007 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l'imposta sostitutiva dovuta;
- il modulo RW, se nel 2007 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
- il quadro AC del Mod. Unico 2008 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l'elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture. I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. Unico 2008 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**2.4.** La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

### 3. Scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

#### 3.1 Destinazione dell'8 per mille dell'Irpef

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita sche-



Sindacale

da, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, sono devolute alla gestione statale. La scelta va espressa apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'irpef. Inoltre, il contribuente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, apponendo la firma in fondo alla scheda, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nella presente certificazione, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale, la cui imposta lorda, diminuita della detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute operate, non supera euro 10,33.

### 3.2 Modalità di invio della scheda

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2008 Persone Fisiche, con le seguenti modalità:

- allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

### 4. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali Inps

La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti al decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente. Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all'Inps ai fini degli adempimenti istituzionali.

### 5. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali Inpdap

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'Inpdap. Nei relativi punti, il lavoratore potrà riscontrare i totali imponibili ai fini pensionistici Tfs, Tfr, Cassa credito, Enpdap ed i relativi contributi trattenuti e dovuti per il lavoratore dipendente relativamente all'anno 2007. Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'Inpdap utilizzerà i dati contenuti nella denuncia mensile analitica.

### 6. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali Ipost

Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi percepiti e imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall'Ipost. Pertanto, nei relativi punti, il lavoratore oltre a ritrovare i propri dati identificativi ed il periodo di lavoro relativo all'anno oggetto della certificazione, potrà riscontrare gli elementi retributivi percepiti, sempre nell'anno di riferimento e, rispettivamente, valorizzabili ai fini della pensione, del trattamento di fine servizio, ovvero di fine rapporto. Di conseguenza, la certificazione sarà dichiarativa dei contributi trattenuti ai suddetti fini che, separatamente, dovranno essere indicati. Particolare rilievo per il lavoratore assume l'evidenziazione dei giorni utili (punti 46 e 41) ai fini delle prestazioni a carico di questo Istituto. Con la certificazione Cud 2008 sono, inoltre, descritti i periodi di servizio utili (punti 39 e 40), le singole trattenute operate (punti 67 e 68), nonché le retribuzioni a diverso titolo imponibili. Per il rilascio al singolo lavoratore della certificazione della propria posizione previdenziale l'Ipost utilizzerà i dati contenuti nella certificazione Cud 2008 che gli perverranno dal datore di lavoro mediante la dichiarazione Mod. 770/2008 Semplificato. Pertanto nel Cud 2008 sono riportati i singoli periodi lavorativi ed i relativi dati retributivi e dichiarativi della posizione giuridica rivestita nel periodo di riferimento. Per ogni variazione di posizione giuridica ovvero di interruzione dal servizio, il datore di lavoro deve utilizzare una ulteriore sezione del Cud 2008, compilando correttamente i relativi punti (per le retribuzioni ai fini pensionistici, punti 55, 56 e 60; per il trattamento di fine servizio, punto 58; per il trattamento di fine



Sindacale

rapporto, punto 59; per i giorni utili, punti 46 e 41).

#### **7. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore**

Per i soggetti iscritti all'Inps l'importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 8 per i lavoratori subordinati e nel punto 14 per i collaboratori. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano. Per i dipendenti iscritti all'Inpdap l'importo complessivo dei contributi trattenuti e dovuti ai fini pensionistici, del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto viene attestato nei punti 27, 29 e 31. Per i dipendenti iscritti all'Inps l'importo complessivo dei contributi trattenuti, rispettivamente, ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, viene attestato nei punti 67 e 68.

#### **Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta**

##### **Compilazione dati fiscali**

##### **Generalità**

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere compilata ai fini fiscali indicando i dati riguardanti i redditi corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro. Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2007 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio:

55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49. Le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente nelle annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C allegata alle presenti istruzioni con il corrispondente codice. Resta fermo l'utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituto.

#### **Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta**

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, Cap, via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale il Caf-dipendenti o il professionista abilitato deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730. Si precisa che l'indicazione del numero di telefono deve essere preceduta dalla lettera "T", mentre quella del numero di fax deve essere preceduta dalla lettera "F".

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del ministero dell'Economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia dell'Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Da quest'anno è previsto che il Caf comunichi i dati relativi al risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma all'Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta. Al fine di un avvio graduale di tale nuova modalità di comunicazione del mod. 730-4, per quest'anno la possibilità per i sostituti d'imposta di ricevere direttamente dall'Agenzia delle Entrate il mod. 730-4 in via telematica è riservata ai soli sostituti che alla data del 31 dicembre 2007 hanno il domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione. L'elenco di tali province sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per i sostituti con domicilio fiscale in province diverse da quelle indicate nel suddetto elenco, il mod 730-4 continuerà, invece, ad essere trasmesso direttamente dal Caf al sostituto d'imposta con le ordinarie modalità.

Le istruzioni che seguono sono riservate esclusivamente ai sostituti d'imposta che alla data del 31 dicembre 2007 hanno il domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze organizzative, abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4 al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio, è tenuto ad attribuire a ciascuna sede un codice identificativo della sede stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto, deve essere costituito esclusivamen-



Sindacale

te da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Qualora presso la stessa sede il sostituto d'imposta gestisca separatamente gruppi di dipendenti, per ciascuna gestione sarà attribuito un autonomo codice. Il codice deve essere riportato nella casella "Codice sede". Si precisa che la casella "Codice sede" non deve essere compilata nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia più sedi operative, ovvero autonome gestioni del personale dipendente, presso le quali far pervenire i modelli 730-4.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che nelle comunicazioni previste dall'art. 16, comma 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, da effettuare entro il 31 marzo 2008, dovrà essere riportato il medesimo "Codice sede" indicato nella presente certificazione.

#### **Parte A**

##### **Dati generali**

##### **Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme**

Nella parte A "Dati generali" il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 (o, se antecedente, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2008 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il punto 8 deve essere sempre compilato per evidenziare la situazione riguardante il dipendente per ciò che concerne la sua adesione ad una forma pensionistica complementare e/o individuale anche al fine del riconoscimento della deduzione per contributi e/o premi versati in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso indicare:

1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del Dlgs n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;

2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 252 del 5/12/2005.

4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale "A". Per la compilazione del punto 11 "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data

dell'evento lesivo;

3 - per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i decreti del 14 novembre 2002 (Gu n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (Gu n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (Gu n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 4, c. 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354 e successivamente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (Gu n. 50 del 1° marzo 2006) sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007 dall'art. 21, c. 4, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2006, n. 3559 (Gu n. 1 del 2 gennaio 2007);

4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei punti 14 e 19, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) (area servizi, voce addizionale comunale all'Irpef). Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del Dpr 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

#### **Parte B**

##### **Dati fiscali**

Nella parte B "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione). Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubbli-



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

ci e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi. In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10, evidenziati ai punti 37 e 38 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc. Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nell'ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del Dlgs 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale) indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1/1/2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2007 e nel punto 5 l'ammontare delle rite-

nute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del Cud e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative. Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF). Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2007 dal Decreto Interministeriale 19 gennaio 2007 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD). Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 8.000,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Per i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso l'università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni consecutivi che dalla data di entrata in vigore del Dl 30 settembre 2003, n. 269 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo di cui al comma 12 dell'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 243, indicare nel punto 1 i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio della suddetta facoltà. Di tali quote dovrà essere data indicazione nelle annotazioni (cod. AF) distinguendo la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro da quella a carico del lavoratore. Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Nel punto 2 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5 del Tuir.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 56 e 57. Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali concesse in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato.

Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi. Il sostituto d'imposta che facoltativamente rilasci la certificazione (Cud) per redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, deve indicare l'importo dei predetti redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Tuir.

Nel punto 4 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del Tuir. Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà invece essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati. Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del Tuir la cui somma non deve eccedere giorni 365.

Nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto, devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 30, 31, 32 e 33. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 53 e 55. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel punto 6 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel punto 10 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2007 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel punto 11 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2007 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel punto 13 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2008 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta. Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati inte-



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

ramente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo. Si precisa che in questo caso il punto 13 non dovrà essere compilato.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel Cud rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito.

Nel punto 14 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel punto 15 va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel punto 17 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2007 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel punto 18 va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11. Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del Dlgs n. 360/1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB) l'importo di esenzione di cui si è tenuto conto.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei punti 21, 22 e 24 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'Irpef nonché dell'acconto di addizionale comunale all'Irpef trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22 e 24. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei punti 23 e 25. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23 e 25 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22 e 24.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei punti 26, 27 e 28 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di Irpef (sia da tassazione ordinaria che separata), di

addizionale regionale all'Irpef e di addizionale comunale all'Irpef relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. Con riferimento ai crediti di Irpef, di addizionale regionale all'Irpef e di addizionale comunale all'Irpef derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Al punto 29 è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del Tuir alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il punto 29 non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi. Nel punto 30 va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir.

Nel punto 31 va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del Tuir.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il punto 32 è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del Tuir, indicati nel successivo punto 43. Va altresì indicato l'importo complessivo di cui all'art. 1, commi 353, 357, 358 e 359 della L. 27 dicembre 2006, n. 296. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel punto 33 deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2007 indicare "2007");
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;



Sindacale

- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del Tuir, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni, è quella ridotta in misura corrispondente. In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito.

Nel punto 37 vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del Tuir, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 38;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del Tuir, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del presente punto, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo. Nei punti da 38 a 41 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare. In particolare, va indicato: Nel punto 38 l'importo dei contributi e premi (diversi dal Tfr) versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2.

Nel punto 39 l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir.

(continua)

## Modello F24 I nuovi codici per l'addizionale comunale versata direttamente all'ente

Con la risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007 arrivano i nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef direttamente all'ente locale di riferimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

► **RISOLUZIONE n. 368/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2007. Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 5 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Il decreto del 5 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1 gennaio 2008, del versamento dell'addizionale comunale all'Irpef direttamente al comune di riferimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 3 dello stesso decreto stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune.

Per consentire il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef, tramite il modello F24, secondo quanto previsto dal suddetto decreto, si istituiscono i codici tributo, per i quali si specificano le modalità di compilazione degli altri campi presenti nella delega di pagamento (vedi tabella in basso e nelle pagine seguenti).

Codici tributi						
Codice tributo	Codice tributo Decreto 5/10/2007	Denominazione codice tributo	Codice ente/comune	Rateazione/mese riferimento	Anno di riferimento	Debito/Credito
1995	1998	Interessi sul ravvedimento addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - Art. 13 Dlgs n. 472 del 18/12/1997	Codice catastale	Non compilare	AAAA	Debito
3861	3843	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto	Codice catastale	Rata (Nnrr)	AAAA	Debito



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Codici tributi						
Codice tributo	Codice tributo Decreto 5/10/2007	Denominazione codice tributo	Codice ente/comune	Rateazione/mese riferimento	Anno di riferimento	Debito/Credito
3817	3844	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo	Codice catastale	Rata (Nnrr)	AAAA	Debito/Credito
3862	3845	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - acconto	Codice catastale	Mese riferimento (00mm)	AAAA	Debito
3818	3846	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - saldo	Codice catastale	Mese riferimento (00mm)	AAAA	Debito/Credito
3860	3847	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - acconto	Codice catastale	Mese riferimento (00mm)	AAAA	Debito
3816	3848	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo	Codice catastale	Mese riferimento (00mm)	AAAA	Debito/Credito
3838	3849	Addizionale comunale all'Irpef oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali	Codice catastale	Mese riferimento (00mm)	AAAA	Debito/Credito
3841	3854	Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali	Codice catastale	Mese riferimento (00mm)	AAAA	Debito/Credito
3819	3855	Addizionale comunale all'Irpef - adeguamento dei ricavi o compensi ai parametri o studi di settore, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269	Codice catastale	Non compilare	AAAA	Debito
3842	3856	Addizionale comunale all'Irpef - adeguamento studi di settore, articolo 37, comma 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223	Codice catastale	Non compilare	AAAA	Debito
3804	3857	Interessi pagamento dilazionato - autotassazione - addizionale comunale all'Irpef	Codice catastale	Rata (Nnrr)	AAAA	Debito



Sindacale

Codici tributi						
Codice tributo	Codice tributo Decreto 5/10/2007	Denominazione codice tributo	Codice ente/comune	Rateazione/mese riferimento	Anno di riferimento	Debito/Credito
8903	8926	Sanzione addizionale comunale all'Irpef - ravvedimento	Codice catastale	Non compilare	AAAA	Debito Debito
8917	8927	Sanzione addizionale comunale all'Irpef - ravvedimento per rettifica modello 730	Codice catastale	Non compilare	AAAA	Debito
8923	8928	Sanzione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 - addizionale comunale all'Irpef	Codice catastale	Non compilare	AAAA	

Per la predisposizione del modello F24 tali codici tributo sono esposti esclusivamente nella sezione "Ici ed altri tributi locali" indicando, nella colonna "codice ente/codice comune" il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei codici catastali dei comuni", pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per tutti i codici tributo sopraelencati nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

Si precisa che in sede di versamento del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: - i sostituti d'imposta, cumulano gli interessi dovuti al tributo per i quali si opera tale istituto;

- i contribuenti per le proprie imposte, per il versamento degli interessi utilizzano lo specifico codice tributo 1998.

In considerazione di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono abrogati i codici tributo 1995, 3804, 3817, 3818, 3819, 3838, 3842, 3861, 3862, 8923.

Si precisa che limitatamente ai versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta su emolumenti corrisposti nell'anno solare 2007, dei versamenti dovuti a seguito dei controlli di cui agli articoli 36 bis e 36-ter del Dpr 600/73 e per la definizione degli atti di accertamento, restano invariati gli attuali codici tributo e le relative modalità di compilazione del modello F24.

La presente risoluzione ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2008.

## Giurisprudenza

### COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### Il dirigente nel trasferimento d'azienda

► CASSAZIONE Sez. lav. 18 gennaio 2007, n. 1097 (da Dir. & Prat. Lav. n. 39/07, pag. 2405). **Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Trasferimento di azienda in stato di insolvenza - Art. 47, comma quinto, legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Applicabilità nei confronti dei dirigenti -**

**Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Operatività della disciplina giuridica di cui all'art. 2112 Cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.**

In virtù della differenza di tutela del rapporto di lavoro dei dirigenti (e della diversità del loro "status" anche sotto i profili previdenziali e sindacale), rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori, soggetto alla libera recedibilità da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che i dirigenti non possono fare affidamento sulla stabilità del rapporto, salvo diversa convenzione in tal senso, ma solo su quelle garanzie che derivano dalla contrattazione collettiva, in caso di trasferimento di azienda in stato di insolvenza non si applica ad



Sindacale

essi la disposizione dettata dall'art. 47, comma quinto, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, nell'ipotesi di raggiungimento di un accordo di cui al primo comma del medesimo articolo (finalizzato al mantenimento dei livelli di occupazione), deroga all'art. 2112, comma primo, cod. civ., secondo il quale, di norma, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

## Infortunio in itinere

► CASSAZIONE Sez. lav. 17 gennaio 2007, n. 995 (da Dir. & Prat. Lav. n. 39/07, pag. 2403). **Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità dell'infortunio - Uso del mezzo di trasporto privato - Condizioni - Necessità.**

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini della indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, deve aversi riguardo ai criteri che individuano la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo lo standard comportamentale esistente nella società civile e rispondente ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo libero. L'indennizzabilità di detti infortuni è condizionata, in caso di uso di mezzo proprio, all'esistenza della necessità, per l'assenza di soluzioni alternative, di detto uso, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.

## Irriducibilità nella retribuzione

► CASSAZIONE Sez. lav. 23 gennaio 2007, n. 1421 (da Dir. & Prat. Lav. n. 40/07, pag. 2456). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Irriducibilità della retribuzione del lavoratore - Presupposti - Operatività anche in relazione a casi in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal Ccnl - Sussistenza - Condizioni - Limiti.**

Il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal Ccnl rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole (come nella specie). Per ritenere annullabile quest'ultimo occorre che sia dedotto ed accertato, con relativo onere incombente sul datore di lavoro, che lo stesso sia stato determinato da errore e venga specificato l'oggetto dell'erronea rappresentazione dei fatti con i necessari connotati per renderla rilevante, con la conseguenza che, in difetto di tale rappresentazione, non può che valere la suddetta regola generale della irriducibilità della retribuzione. (Cassa con rinvio App. Roma, 19 dicembre 2002).

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 18 gennaio 2007, n. 1101 (da Dir. & Prat. Lav. n. 39/07, pag. 2406). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Immediatezza della contestazione - Individuazione - Criteri di valutazione in generale - Individuazione - Proposizione di denuncia penale nei confronti del lavoratore per fatti riconducibili allo svolgimento del rapporto di lavoro - Contestazione dell'addebito - Differimento fino all'accertamento definitivo del reato correlato al fatto rilevante in sede disciplinare - Esclusione - Riferibilità della tempestività della contestazione al momento della ragionevole configurazione di detti fatti - Sussistenza.**

In tema di licenziamento disciplinare, nel valutare l'immediatezza della contestazione occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ne consegue che l'aver presentato a carico di un lavoratore denuncia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiono ragionevolmente sussistenti. (Cassa con rinvio, App. Sassari, 30 luglio 2003).



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

#### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005	125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006	120,00=
Totale	3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUA, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere riportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono riportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C B e C D	Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg.	M 950 M 951 L 951	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Da utilizzare sul mod DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 77	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1997</b>	Dicembre	106,5	1,525	2,644
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325
	Giugno	129,9	1,168	1,626
	Luglio	130,2	1,401	1,926
	Agosto	130,4	1,557	2,168
	Settembre	130,4	1,558	2,293
	Ottobre	130,8	1,869	2,652
	Novembre	131,3	2,259	3,068

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)

## AVVISO IMPORTANTE

### VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ENTE BILATERALE TRAMITE MODELLO F24

IN SEDE DI VERIFICA CONTRIBUTIVA SONO STATI RISCOVTRATI ERRORI NELL'UTILIZZO DEL CODICE INPS PER VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24.

INVITIAMO TUTTE LE AZIENDE A VOLER VERIFICARE L'UTILIZZO DEI CODICI CORRETTI, COME SOTTO RIPORTATI. IN CASO DI ERRORE, È NECESSARIO PRENDERE CONTATTO CON GLI ENTI BILATERALI, RIPORTATI ASSIEME AI CODICI.

### CCNL TERZIARIO (COMMERCIO E SERVIZI)

CODICE INPS F24

**EBCM**

EBiTer Milano – Corso Buenos Aires, 77  
Tel. 0266797.230 – Fax 0266797.239 – [info@ebitermilano.it](mailto:info@ebitermilano.it)

### CCNL TURISMO

CODICE INPS F24

**EBTU**

Comparto pubblici esercizi  
EBT PE – Corso Buenos Aires, 77  
Tel. 0266797.240 – Fax 0266797.249 – [segreteria@ebtpemilano.it](mailto:segreteria@ebtpemilano.it)

Comparto agenzie di viaggio e attività ricettive all'aria aperta  
EBRL – Corso Buenos Aires, 77  
Tel. 0266797.250 – Fax 0266797.259 – [segreteria@ebrl.it](mailto:segreteria@ebrl.it)

Comparto alberghi  
EBT Alberghi – Via Vivaio, 11  
Tel. 027788401 – Fax 0277884063 – [segreteria@federalberghilombardia.it](mailto:segreteria@federalberghilombardia.it)



Welfare

# L'Informatore

febbraio 2008

Previdenza

WELFARE

## Indice

### PREVIDENZA

- ▶ Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Msg. Inps n. 30923/2007. . . . . **Pag. 39**
- ▶ Aggiornamento tasso interessi legali. **Pag. 43**

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ La disciplina tributaria della previdenza complementare. . . . . **Pag. 43**

### ASSISTENZA

- ▶ Estensione agli iscritti alla Gestione separata delle disposizioni a tutela della maternità previste per i lavoratori dipendenti. . . . . **Pag. 46**

### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ I provvedimenti in materia di welfare contenuti nella legge Finanziaria per il 2008. . . . . **Pag. 49**

di anzianità contributiva ed, infine, ha previsto delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica delle pensioni. Con il messaggio che riportiamo, l'Inps fornisce le prime indicazioni in proposito. ▼

▶ MESSAGGIO Inps n. 30923/2007. **Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Prime istruzioni.**

#### 1. Premessa

Sulla Gu n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale." La predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243 e ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva. Il medesimo provvedimento ha, inoltre, previsto delle ulteriori novità in materia di perequazione automatica che si aggiungono a quelle già stabilite dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007.

Con il presente messaggio si fornisce una prima informativa sulle novità introdotte dalla legge in oggetto, riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi della norma in esame con una circolare di prossima emanazione.

#### 2. Nuovi requisiti per il diritto a pensione

Le novità introdotte dalla legge in argomento riguardano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Si premette che tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, ha sostituito la tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le tabelle A e B allegata alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).

Inoltre:

- l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;
- l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

**IN PRIMO PIANO**

## Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 Norme di attuazione del Protocollo

### del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività Messaggio Inps n. 30923

La legge n. 247/2007 ha previsto una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo; ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni



Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel "sistema retributivo o misto" e i lavoratori rientranti nel "sistema contributivo", potranno andare in pensione - rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.3 - al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

### 2.1. Lavoratori dipendenti

- Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione;
- dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:
  - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni;
  - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;
  - a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni.

### 2.2. Lavoratori autonomi

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione;
- dal 1° luglio 2009, la tabella B ha introdotto il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:
  - dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;
  - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni;
  - dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

### 2.3. Disposizioni comuni a dipendenti e autonomi

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti:

- 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243);
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

Come precisato con messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

### 3. Innovazioni in materia di decorrenze della pensione (allegato 2)

L'articolo 1, comma 5, della legge in oggetto stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al:

- pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
- pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Si precisa che le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

#### 3.1. Lavoratori che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione

##### 3.1.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a), della legge in esame "coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Pertanto, i lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;



Welfare

# L'Informatore

febbraio 2008

Previdenza

WELFARE

- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

### 3.1.2. Lavoratori autonomi

Ai lavoratori cui sono liquidate le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri qualora conseguano il diritto al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione si applicano le finestre di accesso stabilite dall'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge n. 247 del 2007.

Pertanto, qualora maturino i 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

### 3.2. Lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaia

#### 3.2.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) coloro ai quali sono liquidate pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

#### 3.2.2. Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) coloro ai quali sono liquidate le pensioni in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

### 3.3. Disposizioni comuni a lavoratori dipendenti e autonomi

Come noto l'articolo 1, comma 7, del Dlgs n. 503 del 1992 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Poiché, i requisiti richiesti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi, non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i predetti requisiti.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dal-

l'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e già illustrate con la circolare n. 105 del 2005.

Relativamente ai soggetti che ottengono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si fa riserva di comunicare la disciplina in materia di finestre di accesso dopo aver acquisito specifico parere dei ministeri vigilanti.

### 4. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata, in attesa che i ministeri vigilanti scioglano la riserva di cui alla circolare n. 105 del 2005 - paragrafo 4, le istruzioni applicative verranno fornite con la circolare che farà seguito al presente messaggio.

### 5. Innovazioni in materia di "salvaguardia" del diritto a pensione

Come già sottolineato in precedenza la suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Si intendono, quindi, integralmente confermate le istruzioni fornite, al riguardo, con la circolare n. 149 del 2004 e con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in oggetto.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

La lettera d) ha, invece, aggiunto il comma 18 bis alla più volte citata legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale norma prevede che: "le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223".

La successiva lettera e) innalza il numero dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia prevista dai commi 18 e 18-bis della legge n. 243 del 2004 da 10.000 a 15.000 in accordo con le modifiche apportate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti.

### 6. Perequazione automatica

Come sottolineato in premessa, l'articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007 ha stabilito che sulle quote di pensio-



**Welfare**

# 'Informatore

febbraio 2008

**Previdenza**

ne comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps l'indice di perequazione automatica sia riconosciuto, per il triennio 2008-2010, nella misura piena del 100 per cento. Pertanto, nel periodo sopra indicato la percentuale di perequazione viene concessa per intero sull'importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura del 75 per cento

per le fasce eccedenti tale importo.

Peraltro, l'articolo 1, comma 19, della citata legge n. 247 del 2007 ha previsto che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo Inps. L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

## Allegato 1

### Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e di vecchiaia nel sistema contributivo

#### Tabella A

Requisito contributivo - 35 anni - 1/1/2008 - 30/6/2009	Eta anagrafica	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
	58	59

#### Tabella B

Periodo		Requisito contributivo minimo: 35 anni Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
DAL	AL	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (1)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1)	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva (2)	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (2)
1/7/2009	31/12/2010	95	59	96	60
1/1/2011	31/12/2012	96	60	97	61
1/1/2013		97	61	98	62

## Allegato 2

### Finestre per la pensione di vecchiaia

Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

### Finestre per le pensioni anticipate con 40 anni di contribuzione

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo



Peraltro, lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

## Aggiornamento tasso interessi legali

Dal 1 gennaio 2008 il tasso degli interessi legali è pari al 3%. La variazione ha effetti in materia di riduzione delle sanzioni civili nei casi in cui questa è prevista. Si tratta delle ipotesi di cui all'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, ovvero: a) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo; b) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo; c) mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali.

## La disciplina tributaria della previdenza complementare

► CIRCOLARE Agenzia Entrate n. 70/2007. **Modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare - Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.**

L'Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina fiscale della previdenza complementare.

Riportiamo, di seguito, alcuni importanti passaggi, rinviando al testo completo del documento in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Come è noto, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", è stata data attuazione alla legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", con l'intento di sviluppare le forme pensionistiche complementari.

La citata legge delega ha previsto, tra l'altro, di ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

► CIRCOLARE Inps n. 140/2007. **Variazione del tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2008. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto del 12 dicembre 2007 con il quale il ministro dell'Economia e delle finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il nuovo tasso sarà, quindi, applicato nei casi previsti dalla vigente normativa, ai crediti contributivi il cui pagamento avverrà dal 1° gennaio in poi.

Si rammenta che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali, può essere concessa, nei casi previsti dall'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, a condizione che siano stati integralmente versati i contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali e sulla base delle delibere adottate dai consigli di amministrazione in applicazione di direttive ministeriali.

Le direttive cui si deve fare riferimento sono state emanate dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro del Tesoro, bilancio e della programmazione economica e in base ad esse il consiglio di amministrazione ha approvato una delibera che disciplina dettagliatamente la materia (vedi circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

## Previdenza complementare

Il finanziamento delle forme di previdenza complementare avviene mediante il versamento di contributi alle stesse.

Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale mediante il conferimento alla forma previdenziale del Tfr maturando.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.

È prevista la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, non solo la propria posizione previdenziale ma anche quella dei soggetti fiscalmente a carico.

L'articolo 8 del decreto stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato dai lavoratori dipendenti, anche attraverso il conferimento del Tfr maturando.

Secondo la circolare, si deve ritenere che non si considera anticipazione e, quindi, non è imponibile la destinazione non solo della quota di accantonamento annuale ma anche delle quote pregresse. Conseguentemente, il trasferimento al fondo del Tfr sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al



Welfare

momento del trasferimento.

Il comma 4 dell'articolo 8 del Dlgs n. 252/2005 stabilisce che le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi del predetto articolo 10 del Tuir, per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, la circolare ricorda che l'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir, dispone che non concorrono a formare il reddito (e, pertanto, il datore di lavoro deve escluderli direttamente dal reddito di lavoro dipendente) gli oneri di cui all'articolo 10 del Tuir, alle condizioni ivi previste, se trattenuti dal datore di lavoro.

In sostanza, il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente, riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in sede di determinazione della base imponibile per l'effettuazione delle ritenute alla fonte.

Inoltre, i contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione.

È necessario, quindi, che il fondo di previdenza complementare abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione.

L'articolo 8, comma 1, del decreto stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche può essere attuato, per i soggetti fiscalmente a carico di altri, dagli stessi soggetti o da coloro nei confronti dei quali sono a carico, fermo restando l'importo complessivamente stabilito di euro 5.164,57.

L'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, reca una nuova disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 313, della legge finanziaria per il 2007, riguardante i contributi versati a forme pensionistiche complementari di altri Paesi.

La modifica ha esteso la deducibilità, ai fini Irpef, anche ai contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea e presso gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione, equiparando, fiscalmente, i contributi versati ai fondi pensione esteri sopra menzionati, a quelli italiani.

Va, altresì, ricordato che l'articolo 20, comma 7, del decreto stabilisce che le forme pensionistiche complementari che risultino istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e che siano state già destinatarie del decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (introdotta dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 335 del 1995 e modificato dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 350 del 2003) continua ad applicarsi la disciplina previgente che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza, quindi, il rispetto del limite di euro 5.164,57, previsto dall'articolo 8 del decreto.

# L'Informatore

febbraio 2008

## Previdenza complementare

L'articolo 8, comma 6, del decreto dispone "che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro".

Pertanto, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l'incremento.

L'Agenzia chiarisce che per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Il sistema di tassazione per maturazione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari, introdotto dal decreto legislativo n. 47 del 2000, è rimasto sostanzialmente invariato e prevede la tassazione del risultato della gestione maturato annualmente dalle forme pensionistiche complementari con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma di capitale che in forma periodica, esse sono qualificate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per effetto dell'articolo 50, comma 2, lettera h), del Tuir, disposizione che non ha subito modifiche.

L'articolo 11, comma 6, del decreto stabilisce che sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, l'Agenzia ritiene che il "periodo di partecipazione" debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va in ogni caso assoggettata a tassazione, in quanto, in via di principio, è prevista la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.

L'articolo 11, comma 3, del decreto stabilisce che le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato. La restante parte deve necessariamente essere erogata in forma di rendita.



Welfare

# L'Informatore

febbraio 2008

## Previdenza complementare

WELFARE

Il comma 6 del medesimo articolo 11 stabilisce che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, da assumere al netto dell'imposta.

Anche per le prestazioni in forma di capitale, così come per quelle in forma di rendita, non va in ogni caso assoggettata a tassazione la parte corrispondente ai contributi non dedotti, in quanto, in via di principio, è prevista la tassazione delle sole prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.

Riguardo alle ipotesi di anticipazioni, la circolare ricorda i casi nei quali l'iscritto può richiederle:

- per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata al momento della richiesta.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

- per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento, non soggetta ad alcuna riduzione;

- per ulteriori esigenze dell'aderente, l'anticipazione può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento, non soggetta ad alcuna riduzione.

L'articolo 11, comma 8, del decreto prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Con riferimento ai riscatti, l'articolo 14 del decreto stabilisce che l'iscritto può esercitare:

- il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, che prevedono la facoltà di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica;

- in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall'iscritto.

Nelle ipotesi indicate, è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti. L'aliquota del 15 per cento è ridotta progressivamente fino al 9 per cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. In caso di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23 per cento.

Da ultimo, la circolare ricorda che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto stesso (1° gennaio 2007), le nuove disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi nonché il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere da tale data.

Per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell'entrata in vigore del decreto, si rendono applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione.

Il regime fiscale transitorio contenuto nel decreto, va applicato anche alle anticipazioni e ai riscatti di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Anche per dette fattispecie dovranno - ai fini fiscali - distinguersi gli importi maturati prima del 1° gennaio 2007 e dopo tale data, da assoggettare ai diversi regimi fiscali pro-tempore vigenti.



### Estensione agli iscritti alla Gestione separata delle disposizioni a tutela della maternità previste per i lavoratori dipendenti

L'art. 1, comma 791, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007) e, in sua attuazione, il Dm 12/7/2007, pubblicato sulla Gu n. 247 del 23/10/2007, hanno previsto l'estensione in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità/paternità). Inoltre, l'art. 1, comma 788, della legge sopra citata prevede la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un'indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. La circolare Inps che pubblichiamo fornisce le necessarie precisazioni.

► CIRCOLARE Inps n. 137/2007. **Estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità/paternità). Introduzione di un'indennità per congedo parentale a favore dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla medesima Gestione separata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

#### 1. Congedo di maternità e/o paternità

In attuazione dell'art. 1, comma 791, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per il 2007), il Dm 12/7/2007 (all. 1), pubblicato sulla Gu n. 247 del 23/10/2007, ha previsto l'estensione in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità/paternità).

Sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente).

In forza del citato decreto, è fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le collaboratrici assimilate nel senso sopra specificato nonché le associate in partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi dell'art. 16 del Tu maternità, è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'estensione effettiva dal lavoro nei periodi di cui al sopraccitato art. 16 è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima gestione separata come condizione per accedere all'indennità di maternità eventualmente spettante alle stesse per il titolo in questione (art. 2).

L'estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del Tu (congedo "ordinario", periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, "parto prematuro", flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi trattamenti economici), così come operata dal Dm 12/7/2007, trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cui data ricada dal 7.11.2007 (compreso) in poi.

Viceversa, relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007, continua ad essere applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l'obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal 7/11/2007, hanno l'obbligo di versare un'aliquota aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al finanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7). Per gli aspetti inerenti alla contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 027090 del 9/11/2007.

Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del Tu della maternità/paternità comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto.

Pertanto, le lavoratrici medesime hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell'inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 21 del sopraccitato Tu.

In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore dell'interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno).

Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie appartenenti alla categoria di cui trattasi durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell'adozione o affidamento nazionale, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. In tali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto della data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva/affidataria.



L'obbligo di astensione dall'attività si estende, stante l'espresso rinvio all'art. 17 del Tu (v. art. 3 Dm 12/7/2007), anche ad eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata riconoscibili, in forza del presente decreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in forza di provvedimento autorizzativo del servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

Nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata la cui decorrenza si collochi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto in esame (7.11.2007), ma la cui efficacia si protragga oltre la data suddetta, per i periodi di interdizione ricadenti dal 7.11.2007 in poi l'interessata ha l'obbligo di astensione dal lavoro e potrà altresì percepire il trattamento economico correlativo a condizione che il parto o l'ingresso in famiglia si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.

Tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo alla iscrizione alla gestione separata, il Dm 12/7/2007 ha previsto l'applicazione integrale della norma contenuta nell'art. 17 Tu in favore di collaboratrici a progetto (e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità dell'interdizione alla sola ipotesi di "gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose" di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo Tu.

Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del Tu è corrisposta alle lavoratrici interessate l'indennità di maternità di cui al Dm 4/4/2002, relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni operative con circolari 138/2002 e 93/2003, alle quali si rinvia per quanto non espressamente modificato dalle istruzioni contenute nella presente circolare.

In particolare, fermo restando l'accertamento dell'effettivo accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del Dm 12/7/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) si rileva che i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti con i 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (art. 5, comma 2, Dm 12/7/2007), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in merito dalla circ. 138/2002, in relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell'individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.

In mancanza della data presunta del parto, il periodo dei dodici mesi di riferimento sarà individuato, in conformità alle precedenti istruzioni, sulla base della data effettiva del parto. Il periodo suindicato sarà ovviamente preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante all'interessata.

Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all'art. 20 del Tu nonché nell'ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, il requisito contributivo di cui sopra dovrà essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall'interessata.

La corresponsione dell'indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 Tu è subordinata all'effettiva astensione

dall'attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, Dm 12/7/2007).

I lavoratori padri iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa durante i periodi per i quali, secondo le istruzioni contenute nella circ. 138/2002-par. 1.3, gli stessi beneficiano dell'indennità di paternità di cui all'art. 3 del Dm 4/4/2002.

Fermi restando i limiti temporali ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento economico, già illustrati nella sopra citata circolare, l'astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condizione attraverso la quale i lavoratori medesimi possono accedere all'indennità eventualmente spettante al titolo in questione.

Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell'Istituto [www.lnps.it](http://www.lnps.it) sezione "modulistica").

Nelle more della pubblicazione del suindicato modello, è utilizzabile la vecchia modulistica, da integrare mediante l'indicazione di tutti gli elementi (ad es.: dichiarazione di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità, ecc.) non presenti nel modulo ancora in uso.

## 2. Riconoscimento del diritto al congedo parentale

L'art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) prevede la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un'indennità per congedo parentale, limitata ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Come già precisato al punto 1, per "categorie assimilate" si intendono i collaboratori coordinati e continuativi, mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente). Destinatari della tutela sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del Dm 12/7/2007, dello 0,72% per i periodi successivi).

Fermi restando i sopra citati limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino), l'erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall'Istituto relativamente ad eventi di parto o ingressi in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio 2007. È esclusa pertanto l'indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti nell'anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia) intervenuti antecedentemente alla data suindicata.

Hanno diritto all'indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (matri/padri biologici, adottivi e affidatari) per



Welfare

i quali sia riscontrato l'accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopra indicata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità.

Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all'età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.

I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

### 2.1 Requisito contributivo e misura dell'indennità

#### a) Lavoratrici madri

Il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità.

Anche per l'indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto, l'accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del Dm 12/7/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del Tu della maternità/paternità.

In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, i dodici anni di età.

In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito, ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.

#### b) Lavoratori padri

Con eguale decorrenza (parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale, con relativo trattamento economico, anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata, per i quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all'entrata in vigore del Dm 12/7/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi precedenti l'insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell'indennità di paternità di cui all'art. 3 del Dm 4/4/2002.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito nei dodici mesi precedenti il verificarsi di una delle predette situazioni.

Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta. In tale ultima ipotesi, il reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità è quello percepito nei dodici mesi precedenti l'ingresso in famiglia del minore.

### 2.2 Contribuzione figurativa

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità/paternità).

### 2.3 Modello di domanda

Per le domande di congedo parentale è stato predisposto il nuovo modello AST.FAC./GEST.SEP. (allegato 3) che sarà prelevabile dal sito internet dell'Istituto [www.Inps.it](http://www.Inps.it) sezione "modulistica".

### 2.4 Contenzioso

Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il comitato amministratore per la Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/1995.

L'istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni regionali territorialmente competenti mediante la procedura Dica, secondo le disposizioni impartite con la circ. 13 del 2.2.06.

### 3. Istruzioni procedurali

(Omissis)

### 4. Istruzioni contabili

(Omissis)



Welfare

## I provvedimenti in materia di welfare contenuti nella Finanziaria per il 2008

Con il voto del Senato, avvenuto il 21 dicembre 2007, è stata definitivamente approvata la legge Finanziaria per il 2008. Si riportano, di seguito, i contenuti principali in materia di welfare.

► **LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (Gu n. 300 del 28 dicembre 2007. So n. 285). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2008).**

### **Recupero prestazioni pensionistiche indebite (art. 1 comma 136 e 137)**

Il recupero di prestazioni pensionistiche o di trattamenti di famiglia a carico dell'Inps, indebitamente percepite prima dell'1.1.2007 da italiani residenti all'estero, avverrà mediante trattenuta sulla pensione fino al limite di un quinto dell'importo e senza l'applicazione di interessi.

Sono esclusi dall'agevolazione i casi di dolo da parte dell'interessato.

### **Contributi di assistenza sanitaria integrativa (art. 1 comma 197 e 198)**

Il limite di deducibilità fiscale attualmente in vigore (3.615,20 euro) per i contributi versati ai fondi sanitari integrativi istituiti dalla contrattazione collettiva viene reso strutturale.

I contributi versati ai fondi sanitari integrativi preesistenti alla riforma sanitaria Bindi potranno continuare a godere della totale deducibilità fiscale dal reddito imponibile ai fini Irpef, senza alcun limite temporale, a condizione che garantiscano gli interventi che saranno stabiliti da un apposito decreto ministeriale che disciplinerà anche i cosiddetti "fondi doc".

In attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il vigente limite di deducibilità fiscale di 3.615,20 euro.

### **Vittime dell'amianto (art. 1 comma da 241 a 246)**

È istituito presso l'Inail, con contabilità autonoma e separata, un fondo vittime dell'amianto.

Beneficiari degli interventi del fondo sono tutti coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate per l'esposizione all'amianto ed alla fibra fiberfrax e, in caso di morte prematura, gli eredi dell'assicurato.

Il fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o in favore dei superstiti, fissata in misura percentuale della rendita erogata dall'Inail.

Il finanziamento del fondo viene posto per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico delle imprese mediante un'addizionale sui premi Inail relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

### **Responsabilità sociale delle imprese (art. 2 comma 437)**

È istituito, presso il ministero della Solidarietà sociale, il fondo

# L'Informatore

febbraio 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Il fondo è finanziato con 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

### **Fondo asili nido (art. 2 comma 457)**

Per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, ecc.) è previsto un ulteriore stanziamento rispetto a quanto previsto dalla Finanziaria 2007 di 70 milioni di euro per il 2008.

### **Fondo per le non autosufficienze (art. 2 comma 465)**

Il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

### **Congedi parentali - Accredito figurativo (art. 2 comma 504)**

Viene introdotta una norma d'interpretazione autentica, in base alla quale il trattamento previdenziale ed economico per i congedi parentali (art. 25 e 35 del Dlgs 151/2001) si applica agli iscritti in servizio a far tempo dal 27.4.2001.

### **Maggiorazione pensionistica ex combattenti (art. 2 comma 505)**

La perequazione automatica sulla maggiorazione pensionistica a favore degli ex combattenti decorre dal momento della concessione della maggiorazione stessa.

### **Protocollo lavoro e previdenza (art. 2 comma 508)**

Per l'attuazione del Protocollo su previdenza, lavoro, competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007 è istituito un apposito fondo, finanziato nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per il 2008, di 1.520 milioni di euro per il 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

### **Previdenza complementare (art. 2 comma 515 e 516)**

Nel caso di conferimento dopo l'1.1.2007 a forme di previdenza complementare di quote di Tfr maturate entro il 31.12.2006, trovano applicazione, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, le norme sulla deducibilità vigenti all'epoca del versamento delle quote di Tfr medesime. A tal fine le somme versate vengono accreditate sulla posizione individuale in corrispondenza dei periodi di effettivo versamento del Tfr conferito.

### **Cigs ed indennità di mobilità alle imprese commerciali (art. 2 comma 523)**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali viene prorogata al 31.12.2008 la cassa integrazioni guadagni straordinaria (Cigs) e l'indennità di mobilità a favore delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Tali prestazioni sono concesse entro il limite di spesa di 45 milioni di euro.

### **Inclusione sociale immigrati (art. 2 comma 536)**

Il fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il ministero della Solidarietà sociale, è integrato di 50 milioni di euro per il 2008.

### **Fondo per il reinserimento dei lavoratori parasubordinati (art. 2, cc. 526-527-528-529-530)**

Nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008 (di cui 20 milioni derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fse 2007-2013) sono attivati, per

WELFARE



**Welfare**

il medesimo anno, appositi percorsi di formazione e riqualificazione personale per consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che non risultano assicurati presso forme di previdenza obbligatoria.

Nell'ambito di tali percorsi può essere prevista in favore dei partecipanti anche l'erogazione di una prestazione sottofor-

ma di voucher.

Sarà un decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il ministero dell'Economia e della finanze entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, che definirà:

- le modalità di fruizione;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- la durata e l'importo della prestazione.

# **L'Informatore**

febbraio 2008

## **Orientamenti e giurisprudenza**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

## Indice

### RIFIUTI

- Raee - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento - Struttura organizzativa del Registro - Procedura di iscrizione. . . . . **Pag. 51**

### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- Sicurezza sul lavoro - Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche: art. 9 L. 123/2007 - Osservazioni preliminari. Le misure cautelari introdotte dal Dlgs 231/2001. . . . . **Pag. 52**

### AMBIENTE

- Differimento al 31.3.08 dell'Autorizzazione integrata ambientale **Pag. 55**

### POLITICHE ENERGETICHE

- La politica ambientale nel Dpef 2008-2011. . . . . **Pag. 55**  
► Dlgs 192/2005 e successive modifiche - Edifici con patente energetica . . . . . **Pag. 57**  
► Risparmio energetico: l'Ecolabel nel settore alberghiero. . . . . **Pag. 58**

Tali provvedimenti sono il Dm Ambiente 25 settembre 2007, n. 185, istitutivo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento, entrato in vigore il 20 novembre 2007; e il Dm Ambiente 25 settembre 2007, istitutivo del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee, entrato in vigore il 21 ottobre 2007 (cfr. ns. precedenti articoli sull'argomento: Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 182, gennaio 2008, pag. 41 e 42).

A seguito dell'entrata in vigore dei due decreti ministeriali il sistema è adesso operativo. ▼

### Struttura del Registro e soggetti obbligati all'iscrizione

- Il Registro è istituito presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo, che si avvale dell'Apat.
- Tutti i produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro per poter proseguire od iniziare l'attività.
- La definizione di produttore è data dall'art. 3, comma 1, lett. m) Dlgs 151/2005:  
è produttore chi:
  1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio ;
  2. rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
  3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli artt. 4 (progettazione dei prodotti), 13 (obblighi di informazione) e 14 (registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei Raee). Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).
- Tra i rivenditori sono dunque considerati "produttori" e conseguentemente hanno l'obbligo di iscriversi al Registro:
  - coloro che fabbricano e vendono apparecchiature recanti il proprio marchio;
  - coloro che rivendono con il proprio marchio apparecchiature

**In  
PRIMO  
PIANO**

## Raee Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento

### Struttura organizzativa del Registro Procedura d'iscrizione

L'operatività del sistema di gestione dei Raee introdotto con il Dlgs 151/2005 è stata prorogata tre volte; l'ultima proroga (stabilita con DI 2 luglio 2007, n. 81) ha disposto che l'avvio del sistema avvenisse con l'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 13, comma 8 e 15, comma 1 Dlgs 151/2005.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

re fabbricate da altri fornitori (salva l'ipotesi in cui sull'apparecchiatura vi sia anche il marchio del fabbricante);  
- coloro che importano o immettono per primi nel territorio nazionale Aee nell'ambito di una attività professionale e ne operano in qualsiasi forma la commercializzazione.

• Il Registro è suddiviso in due sezioni:

a) sezione dei produttori di Aee:

contiene tutti i dati che i produttori devono fornire al momento dell'iscrizione e poi con cadenza annuale (art. 1, comma 3, Dlgs 151/2005);

b) sezione dei sistemi collettivi o misti (istituiti per finanziare la gestione dei Raee storici -forma prevalente di sistema collettivo nel nostro Paese è quella del Consorzio-):

contiene l'elenco dei sistemi collettivi e le informazioni ad essi inerenti (art. 1, comma 4 e art. 14, comma 1, Dlgs 151/2005).

• Il Registro definisce le quote di mercato per il finanziamento della gestione dei Raee storici provenienti dai nuclei domestici (i produttori partecipano pagando in proporzione alla propria quota di mercato dell'anno solare di riferimento).

• I dati del Registro sono raccolti dalle Camere di commercio, che li trasmettono per via telematica:

- al Comitato di vigilanza e controllo;
- all'Apat

• I soggetti obbligati devono iscriversi :

- entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dm 185/2007 (che decorre dal 20 novembre 2007):

- e comunque prima che il produttore o il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano.

#### **La procedura per l'iscrizione**

• L'iscrizione è effettuata esclusivamente per via telematica mediante invio del modulo di iscrizione sottoscritto con firma digitale del rappresentante legale dell'impresa (o di un suo delegato) o dell'organismo di gestione dei sistemi di finanziamento

• presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa

(Unioncamere ha messo a punto un sistema di iscrizione al Registro che prevede che l'accesso, la compilazione e la trasmissione dei dati vengano effettuati tramite il portale delle imprese <http://www.impresa.gov.it>)

• pagando un diritto di segreteria.

In particolare per quanto riguarda i produttori

• ad iscrizione avvenuta, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio;

• entro 30 giorni dal rilascio del numero di iscrizione, il produttore (non il sistema collettivo) deve indicare il numero in tutti i documenti commerciali;

• egli è inoltre tenuto a comunicare con le stesse modalità previste per l'iscrizione qualsiasi variazione dei dati comunicati al Registro e la cessazione dell'attività determinante l'obbligo di iscrizione;

• ha l'obbligo di fornire al Comitato di vigilanza e controllo una comunicazione che:

- deve essere rilasciata annualmente;

- deve essere attuata per via telematica, mediante l'utilizzo del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

- deve contenere, per ciascuna categoria di Aee:

- il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle Aee immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature elettriche domestiche e professionali (la suddivisione tra professionali e domestiche non si applica per le apparecchiature di illuminazione);

- il peso delle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

N.B. Qualora il produttore assolva ai suoi obblighi di gestione dei Raee mediante l'adesione ad un sistema collettivo, queste informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto di tutti i produttori ad esso aderenti.

In particolare per quanto riguarda i sistemi collettivi

• devono comunicare, con le stesse modalità previste per l'iscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati al Registro;

• devono comunicare al Comitato di vigilanza e controllo, con cadenza annuale, per conto dei produttori ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle Aee raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalità previste per i produttori.

N.B. Il sistema collettivo fornisce questa comunicazione per conto dei produttori che vi aderiscono.

Ricordiamo infine che, per informazioni sull'acquisizione o controllo di validità del dispositivo di firma digitale (carta nazionale dei servizi, "smart-card") è possibile consultare il sito internet: <http://www.card.infocamere.it/>

## **Legge n. 123 del 3.8.2007 Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche**

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

### **Articolo 9 legge 123/2007 - Osservazioni preliminari**

La legge 123/2007, contenente "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", si caratterizza per la vocazione repressiva di natura penale o amministrativa di alcuni precetti dettati in ambito lavoristico-organizzativo.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

febbraio 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

Oltre infatti all'art. 1 che, fissando principi e criteri direttivi generali, rappresenta la vera e propria legge delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che costituiranno il "Tu Sicurezza del lavoro", la legge 123/2007 contiene anche regole immediatamente cogenti che dovrebbero rendere da subito (mediante la previsione di provvedimenti ritenuti urgenti e necessari) più sicuro il lavoro nel nostro Paese, riducendo la piaga degli infortuni, soprattutto mortali, sul lavoro.

Certo, il condizionale è d'obbligo, poiché le nostre specializzazioni produttive sono spesso datate, la globalizzazione porta su quel terreno ad una concorrenza soffocante e tutte o quasi le strategie si basano sul contenimento dei costi; ciò è tanto vero in particolare per le piccole imprese, poco sviluppate sul versante tecnico-organizzativo, schiave dei costi e pertanto poco propense a spendere.

Tra le norme immediatamente applicabili, si segnalano quelle di cui agli artt. 3, 5, 6 e 9: alcune di queste sono già state descritte nelle linee precettive essenziali e saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

La presente è dedicata alle tematiche poste dall'art. 9, contenente la previsione del più importante provvedimento urgente adottato dalla legge 123/2007: esso stabilisce infatti l'applicazione del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, cooperative, etc.) per fatto di reato, ai delitti di omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, III co. cp) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, stabilendo sanzioni pecuniarie (da mille quote in su; una quota è pari a 1549 euro) e interdittive (sospensione dell'attività produttiva fino a un anno o sostituzione dei vertici condannati con un curatore giudiziale) di enorme portata: sicché le imprese esercitate in forma collettiva societaria e gli enti saranno chiamati ad una seria riorganizzazione del sistema legale e operativo di ripartizione degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Di seguito, il testo dell'art. 9 legge 123/2007

### **Articolo 9**

*Modifica del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231*

1. Dopo l'art. 25 sexies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-septies (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, III comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Preliminari all'esame delle implicazioni derivanti dall'art. 9 legge 123/2007, di seguito alcune osservazioni di carattere prettamente giuridico.

L'aspetto di maggior rilievo nelle novità introdotte dalla legge 123/2007 consiste nella scelta di applicare il Dlgs 231/2001, una normativa concepita per le fattispecie intenzionali, agli illeciti colposi, in mancanza di qualsiasi coordinamento. Occorre dunque partire da questo dato, innanzitutto considerando il piano dei precetti costituzionali, per verificare se le garanzie previste dalla nostra Costituzione per il diritto e il processo penale siano riferibili alle ipotesi sanzionatorie previste dal Dlgs 231/2001.

Nonostante la terminologia usata dal legislatore ("sanzioni amministrative", "illeciti amministrativi dipendenti da reato"), la questione può dirsi risolta in senso positivo: sul punto è chiara la Relazione al Dlgs 231/2001, secondo la quale:

"La Corte europea dei diritti dell'uomo e la migliore dottrina concordano nel ritenere che le imprescindibili garanzie del diritto penale debbano essere estese anche ad altre forme del diritto sanzionatorio a contenuto punitivo, a prescindere dalle astratte etichette" giuridiche che il legislatore vi apponga. Da ciò l'esigenza fortemente avvertita, di creare un sistema che, per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: primo fra tutti la colpevolezza".

Nel nostro ordinamento, il principio di colpevolezza è consacrato dall'art. 27 Cost., I e III comma, e va inteso essenzialmente nel senso di ritenersi necessario, per l'applicazione di una sanzione penale, che il fatto sia stato commesso quantomeno con colpa: è necessario cioè che si possa muovere un giudizio di rimproverabilità basato, quanto meno, su negligenza, e imprudenza, imperizia.

Ovviamente si sono mosse obiezioni all'applicabilità del principio di colpevolezza a soggetti diversi dalle persone fisiche: in primo luogo, per la difficoltà di riferire l'elemento psicologico della colpa alle persone giuridiche (l'art. 27, I co. Cost. fissa il principio della personalità della responsabilità penale, nel senso della riferibilità a persona fisica).

In realtà, però, si deve rilevare che qualsiasi forma di responsabilità degli enti passa necessariamente attraverso un comportamento antiggiuridico dei soggetti che ne esprimono la volontà. La colpa va pertanto ricercata in quei soggetti ai quali la norma impone i comportamenti la cui omissione, unitamente agli altri elementi della fattispecie, costituisce il fondamento del rimprovero colposo.

La seconda obiezione deriva dalla circostanza che il principio di colpevolezza, essendo ispirato anche al dettato fondamentale del III co. dell'art. 27 Cost., secondo cui la funzione della pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non sarebbe applicabile alla persona giuridica poiché questa non può essere rieducata.

Al riguardo si è tuttavia argomentato che anche la sanzione all'ente può rivestire efficacia rieducativa: sia attraverso la storia delle persone che assumono le decisioni (e che le assumeranno in futuro), ma anche nell'ambito della storia della società medesima, intesa come entità giuridica; una storia di produzione, di autorizzazioni, di trasformazioni societarie e, talvolta, anche di sanzioni.

**Le misure cautelari introdotte dal Dlgs 231/2001**

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Sulla base pertanto delle osservazioni esposte nella prima parte, con riguardo al Dlgs 231/2001, perché si possano infliggere sanzioni penali deve necessariamente provarsi che la società sia in colpa, nel senso specificato.

Ora, quando si parla di colpa, non si fa riferimento, evidentemente, alla violazione della regola cautelare che ha causato l'omicidio o la lesione (questa disamina attiene alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 589 e 590, III co., cp), bensì alla inosservanza delle misure cautelari che il Dlgs 231/2001 ha introdotto affinché l'ente possa sostenere di avere tenuto un comportamento "idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi": art. 6, comma 1, lett. a), Dlgs 231/2001.

La complicazione dell'accertamento degli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 rispetto ai reati di lesioni e di omicidio colposo deriva dall'esistenza, a fronte del medesimo evento, di due livelli di azioni, atte a prevenire:

- le azioni volte a garantire il rispetto della normativa antinfortunistica (pena, in caso di evento dannoso, la contestazione ex artt. 589 o 590);
- le azioni volte a garantire che i soggetti tenuti, per legge o per delega, ad attuare la sicurezza svolgano effettivamente e correttamente il proprio dovere (pena la responsabilità dell'ente ex Dlgs 231/2001).

Sono queste ultime a costituire l'oggetto dell'azione doverosa dalla cui omissione può scaturire la responsabilità dell'ente. Tali azioni doverose sono specificate dal legislatore e, sebbene costruite quali cause di esclusione della responsabilità, rappresentano delle vere e proprie regole cautelari (non autonomamente sanzionate), idonee a fondare, in caso di inosservanza, la colpevolezza dell'ente. Esse consistono:

- nell'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6, I co., lett. a);
- nell'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6, comma 1, lett. b).

Fermo restando l'obbligo per il giudice di procedere alla verifica dell'eventuale inadeguatezza del modello, o di una sua inefficace attuazione, l'adozione del medesimo comporta una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

In conclusione e riassumendo per punti i passaggi fondamentali della responsabilità dell'ente per i reati di cui agli artt. 589 e 590, III co., cp, si può affermare che:

1. l'accertamento giudiziale degli illeciti previsti dal Dlgs 231/2001, per essere compatibile con i precetti costituzionali, deve necessariamente avere ad oggetto l'indagine sulla colpa dell'ente (da ricercare in capo alle persone dei rappresentanti legali o comunque dei soggetti in posizione apicale);
2. il giudice è chiamato a provare, oltre ogni ragionevole dubbio (secondo la formula recentemente introdotta nell'art. 533, I co., cpp), il nesso causale tra il difetto di organizzazione, secondo le regole del Dlgs 231/2001, e l'evento che costituisce il reato;
3. ciò detto, tra gli elementi che il giudice deve valutare, secondo il dettato della legge (art. 5, Dlgs 231/2001), vi è anche quello dell'"interesse" o "vantaggio" derivato all'ente;

# **L'Informatore**

febbraio 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

elemento, questo, non facilmente configurabile (e quindi dimostrabile) in riferimento ai reati colposi.

Ritenendo utile, ai fini di una migliore comprensione della tematica, poter attingere direttamente alla fonte normativa, si riporta qui di seguito il testo degli artt. 5 e 6 del Dlgs 231/2001.

### **Articolo 5**

*Responsabilità dell'ente*

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **Articolo 6**

*Soggetti in posizione apicale  
e modelli di organizzazione dell'ente*

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al ministero della Giustizia che, di concerto con i ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

## **Differimento al 31.3.08 dell'Autorizzazione integrata ambientale**

Il Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 ha deliberato, mediante il decreto Legge n. 180 del 30 ottobre stesso, che il termine per la concessione dell'autorizzazione integrata ambientale è stato posticipato al 31 marzo 2008, (dal 30 ottobre 2007, data precedentemente definita dall'art. 5, comma

## **La politica ambientale nel Dpef 2008-2011**

Riteniamo utile fornire alcune indicazioni derivanti dal Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) che il Governo ha emanato per il periodo 2008-2011 gettando le basi per un quadro organico di misure tese a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>.

### **Le politiche per il clima e l'ambiente**

Obiettivo del Dpef è quello di garantire la sostenibilità dello sviluppo, arrestare la perdita delle risorse ambientali, dimezzare il numero di persone che non hanno accesso all'acqua potabile: "coniugare", (così come recita testualmente il Documento) "la necessità di garantire le risorse energetiche per sostenere la crescita economica con la tutela delle risorse naturali e i cambiamenti climatici. Efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili e pulite rappresentano anche la strada per la riduzione della dipendenza energetica dall'estero, condizione particolarmente sensibile nel nostro Paese".

Per questo, "le linee generali di intervento proposte dall'Europa richiederanno all'Italia un deciso aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili".

Nel Dpef si identificano 5 ambiti di azione che richiamano le priorità ambientali stabilite dall'Unione europea:

1. la pianificazione delle azioni di tutela ambientale, con nuove regole che derivano dall'applicazione dell'autorizzazione ambientale integrata (Ippc) e del regolamento comunitario sul controllo e registrazione delle sostanze chimiche (Reach);

# **L'Informatore**

febbraio 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

## **Ambiente**

18 del Dlgs 59/2005, pubblicato qui si seguito).

Il decreto legge ha poi ottenuto l'approvazione del Parlamento in data 19 dicembre 2007 nei tempi stabiliti diventando quindi legge. Si ricorda altresì che nelle more del rilascio gli impianti in esercizio possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite dalle autorizzazioni già rilasciate, purché sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda. Ecco perché tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di attuazione.

## **Politiche energetiche**

2. la corretta gestione del territorio, quale fattore indispensabile per trovare misure di adattamento, capaci di arginare situazioni estreme aggravate dai mutamenti climatici in corso. Viene al riguardo evidenziata la centralità della direttiva acque che consente una visione integrata della gestione di questo patrimonio e pone come obiettivo fondamentale il miglioramento della qualità idrica;
3. il rafforzamento dell'azione nel settore della biodiversità;
4. il recupero ambientale di siti contaminati. In relazione ai rifiuti va invertita la tendenza all'aumento della produzione, garantita la gestione integrata del loro ciclo, incrementata la raccolta differenziata;
5. la razionalizzazione e l'aumento del livello di sicurezza dei trasporti.

### **La politica energetica**

Le risorse energetiche attualmente utilizzate in Italia derivano per l'80% da combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale): fonti che sono esauribili.

L'approccio integrato alla problematica climatica ed energetica che sta alla base della strategia ambientale europea - al quale l'Italia dovrà adeguare le future decisioni in materia - dovrà conciliare consumi energetici e tutela ambientale, garantendo inoltre la competitività del Paese e la disponibilità di energia a prezzi accessibili.

La recente apertura del mercato interno dell'energia elettrica e del gas va nella direzione della creazione di un contesto di regole armonizzate.

Gli obiettivi, raggiungibili in un mercato in cui le decisioni in materia di investimenti nelle reti siano incoraggiate dal fra-



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

febbraio 2008

## **Politiche energetiche**

zionamento della proprietà e dal passaggio a sistemi indipendenti di gestione, riguarderanno l'aumento della sicurezza dell'approvvigionamento, la garanzia della competitività delle imprese comunitarie e il raggiungimento di vantaggi per i consumatori.

In materia di riduzione delle emissioni di gas serra, la scelta è di elaborare politiche che riducano la domanda di energia a parità di condizioni di sviluppo, in particolare attraverso lo sviluppo di filiere produttive efficienti dal punto di vista del consumo energetico.

Gli strumenti sono: da un lato, il potenziamento dell'iniziativa denominata "Industria 2015"; dall'altro, l'estensione del ricorso a misure fiscali per incentivare l'efficienza energetica di edifici e apparecchiature in modo da influire sulla domanda - e da indurre l'offerta - di prodotti efficienti; a ciò si aggiunga che il monitoraggio e l'aggiornamento dei parametri di prestazione degli apparecchi e dei materiali renderà temporanei gli incentivi e alimenterà, soprattutto, una diversa cultura dell'energia.

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili verrà sostenuto, nei limiti delle risorse disponibili, lo sviluppo delle attuali tecnologie e la promozione di quelle nuove, a cui si aggiungeranno le specifiche misure previste dal quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 e quelle del programma "Industria 2015", con l'obiettivo di creare filiere produttive che offrano anche opportunità di sviluppo e occupazione.

### **Gli obiettivi di Kyoto**

Fulcro della parte del Dpef dedicata all'"Ambiente" sono gli obiettivi di Kyoto e il taglio complessivo delle emissioni di oltre 70 milioni di tonnellate.

Gli interventi previsti riguarderanno settori e ambiti qui di seguito elencati.

### **Settore trasporti**

- Predisposizione di un Piano nazionale sulla mobilità sostenibile che porti a un forte potenziamento del trasporto pubblico nelle aree urbane in situazioni di crisi ambientale;
- parametrizzazione della tassa di circolazione in base alle emissioni di CO<sub>2</sub> per chilometro;
- facilitazione di accesso alla rete di distribuzione di gas metano a uso di autotrazione;
- promozione di utilizzo collettivo di mezzi di mobilità (car-sharing, car-pooling, ecc.);
- realizzazione di infrastrutture utili al trasporto collettivo elettrificato;
- diversificazione del trasporto merci su lunghe distanze a favore di trasporto su rotaia e cabotaggio, nonché promozione dell'intermodalità;
- conversione dell'alimentazione tradizionale dei mezzi destinati al trasporto pubblico a alimentazione elettrica e/o a carburanti a basso tasso di emissioni di CO<sub>2</sub> (metano, biocarburanti, Gpl, ecc.);
- estensione e facilitazione di accesso, nonché promozione della sicurezza, ad aree pedonali e piste ciclabili in ambiente urbano;
- agevolazione alla conversione dei mezzi di trasporto privati a trazione elettrica e/o a carburanti a basso tasso di emissioni di CO<sub>2</sub> (metano, biocarburanti, Gpl, ecc.);

- incentivi alla conversione della flotta circolante ai limiti previsti dallo standard Euro 5;
- istituzione di un mercato di scambio regionale di quote di emissione per interventi in settori non regolamentati dall'ordinamento comunitario;
- promozione di un adeguato sistema di monitoraggio volto a sostenere l'introduzione del trasporto aereo nel sistema emission trading in ambito comunitario.

### **Settore fonti rinnovabili**

- Revisione dei meccanismi di incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di certificati verdi e conto energia;
- stabilizzazione degli incentivi in conto energia per sostenere la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica e solare termodinamica a concentrazione;
- realizzazione di almeno 500 MW installati di energia da fonte solare termodinamica a concentrazione;
- stabilizzazione per gli incentivi volti alla promozione del solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento;
- promozione del teleriscaldamento per grandi utenze da solare termico (solarthermie);
- incentivi all'imprenditorialità nel comparto della produzione di componenti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo della piattaforma nazionale per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili;
- sviluppo del potenziale da fonte eolica, da moto ondoso e forze maremotrici, nonché definizione delle competenze per interventi off-shore;
- incentivazione e semplificazione autorizzativa dell'uso del micro e piccolo eolico e del micro-idroelettrico;
- promozione dell'uso della tecnica di geotermia a bassa entalpia.

### **Settore efficienza e risparmio energetico**

- Miglior efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione;
- promozione del mercato dei servizi energetici;
- prolungamento dei certificati bianchi, anche al fine di utilizzarli quale garanzia su posizione debitoria;
- promozione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza contro la dispersione di rete;
- consolidamento delle politiche atte a rinnovare il parco degli elettrodomestici a vantaggio di prodotti ad alta efficienza e basso consumo;
- coinvolgimento del sistema delle piccole e medie imprese per l'adozione di misure di contenimento della domanda dell'energia primaria e del suo uso efficiente, anche attraverso modifiche alla legislazione in materia di appalti pubblici per beni e servizi.

### **Settore riciclo dei rifiuti**

- Definizione di obiettivi minimi di riciclo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, ai fini dell'assegnazione dei certificati bianchi;
- incentivazione della produzione di biogas proveniente dalla digestione anaerobica della materia organica, inclusa quella proveniente da rifiuti solidi urbani;



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

febbraio 2008

## Politiche energetiche

• riduzione dell'uso degli imballaggi primari e promozione di imballaggi a minor contenuto di carbonio nonché effettivamente riciclabili.

### **Settore edilizia**

- Promozione di misure nel settore edile per la riduzione della domanda di energia primaria;
- promozione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento a bassa intensità energetica;
- stabilizzazione degli interventi fiscali volti al miglioramento energetico degli edifici;
- introduzione di parametri di risparmio energetico e idrico tra i criteri prioritari di accesso a finanziamenti e contratti pubblici nel settore edile.

### **Settore acqua e risparmio idrico**

- Rimodulazione delle tariffe di concessione per attingere le acque in falda a scopi alimentari;
- definizione del Piano di monitoraggio dei pozzi artesiani, finalizzato anche alla repressione dei prelievi abusivi;
- definizione di un'opportuna strategia volta alla prevenzione e riduzione degli inquinanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Infine, altri interventi sono previsti nel settore dell'energia termoelettrica (ad es. relativamente alla promozione di impianti di piccola trigenerazione diffusa e di cogenerazione; alla graduale sostituzione delle fonti fossili, ad altre emissioni di CO<sub>2</sub>, etc.); poi, in ambito di agricoltura e foreste, di difesa e consumo del suolo, di biodiversità e aree protette, di innovazione tecnologica.

## **Dlgs 192/2005 e successive modifiche Edifici con patente energetica**

In attuazione della direttiva 2002/91/Ce in tema di rendimento energetico nell'edilizia, avente l'obiettivo di stabilire criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di contenere i consumi, è stato emanato il Dlgs 192/2005, entrato in vigore l'8 ottobre 2005 e modificato dal successivo Dlgs 311/2006.

I vantaggi del miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio sono misurabili, dal punto di vista del proprietario, in termini di attribuzione di un maggior grado di appetibilità dell'immobile sul mercato; dal punto di vista dell'acquirente, come incentivo ad orientare eventuali opere di manutenzione verso quegli interventi che possano ridurre i consumi.

Il provvedimento prevede il rilascio di due tipi di attestato:

- l'attestato di "certificazione energetica", strumento di informazione dell'acquirente o del conduttore circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici. È rilasciato da esperti o organismi "terzi", dei quali dovranno essere garantite la qualificazione e l'indipendenza.
- l'attestato di "qualificazione energetica", strumento di controllo "ex post" del rispetto delle prescrizioni in sede di costru-

zione e ristrutturazione. È rilasciato da un progettista, non necessariamente terzo rispetto alla proprietà; Attualmente non è ancora possibile ottenere un attestato di certificazione energetica, non essendo stati emanati i decreti ministeriali atti a fissare criteri e requisiti professionali per l'individuazione degli esperti o degli organismi cui è affidata la redazione dell'attestato, né le linee guida nazionali per la certificazione.

La disciplina transitoria (disposta dall'art. 11, comma 1 bis Dlgs 29/12/2006, n. 311, entrato in vigore il 2 febbraio 2007) stabilisce che, in attesa della norma sull'attestato di certificazione energetica, quest'ultimo è sostituito a tutti gli effetti (e quindi anche agli effetti dell'allegazione agli atti traslativi o della consegna in caso di locazione) dall'attestato di qualificazione energetica o da una equivalente certificazione stabilita dal Comune.

Vediamo quindi riassunti sinteticamente gli effetti della disciplina transitoria:

**I) L'obbligo di allegare l'attestato di qualificazione energetica** è relativo non solo alle compravendite, ma ad ogni atto di trasferimento oneroso, cioè a tutti gli atti cosiddetti traslativi (quindi esclusi, ad es., il trust, il comodato e la donazione), compreso il contratto di locazione: anche in tal caso, va assicurata al conduttore l'informazione su prestazione ed efficienza energetica dell'edificio.

**II) L'obbligo di allegare l'attestato di qualificazione energetica** prevista per i contratti traslativi, compresa la locazione, riguarda:

1. fino al 30 giugno 2008 gli atti relativi ad edifici nuovi, radicalmente ristrutturati, agevolati, "pubblici", di superficie utile oltre mille metri quadrati;
2. dal 1° luglio 2008 anche gli atti relativi a tutti gli altri edifici (oltre quelli sopra elencati), a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, escluse soltanto le unità immobiliari di superficie inferiore a mille metri quadrati;
3. dal 1° luglio 2009 tutti gli edifici, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie.

In particolare, per quanto riguarda il punto 1, sono:

- edifici agevolati: quelli sui quali sono stati eseguiti, dopo il 1° gennaio 2007, interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intenda accedere ad agevolazioni (sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti), in relazione ai quali sia già stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica o, in via transitoria, l'attestato di qualificazione;
- edifici pubblici, o detenuti da soggetti pubblici: quelli per i quali, dopo il 1° luglio 2007, siano stati rinnovati ovvero stipulati contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.

### **III) Il consumo energetico**

Per prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio si intendono la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione, la preparazione dell'acqua calda e l'illuminazione.

### **IV) Il valore dell'attestato**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Qualora non venga allegato l'attestato di qualificazione energetica, l'atto è nullo, ma la nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente (nullità relativa).

Peraltro, quando saranno emanati i decreti che fissano criteri e requisiti degli organismi indipendenti, l'attestato di qualificazione verrà sostituito dalla certificazione energetica, rilasciata, appunto, da un soggetto terzo.

Il testo del Dlgs 192/2005 come modificato dal successivo Dlgs 311/2006 è disponibile, per chi vi fosse interessato, presso la segreteria dei Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche.

## **Risparmio energetico L'Ecolabel nel settore alberghiero**

Il settore turistico in Italia conta su moltissime strutture tra cui oltre 33.000 esercizi alberghieri ("XIII Rapporto sul Turismo Italiano - 2004/2005") il cui apporto in termini di consumi energetici è complessivamente rilevante (si stimano consumi di circa 35 milioni kWh/anno).

Da numerosi studi e dall'esperienza pratica emerge che questo settore offre un ampio margine di risparmio energetico, forse il maggiore in assoluto nel terziario, ottenibile con interventi efficaci sotto il profilo dei costi.

In particolare, da una stima del progetto Rest (Renewable Energy for Sustainable Tourism) si ipotizza che i consumi possano ragionevolmente essere ridotti nel settore alberghiero di circa il 30% con interventi di risparmio energetico anche con beneficio economico per gli operatori.

Una spinta in questo senso può venire dalla applicazione dei criteri Ecolabel.

L'Ecolabel è uno degli strumenti individuati dalla Comunità europea per l'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile. Si tratta di una etichetta ecologica, istituita dalla Comunità con un regolamento (Reg. Cee 880/92 successivamente modificato con Reg. Ce 1980/2000) per segnalare i prodotti ed i servizi che rispettano determinati criteri di qualità ambientale.

Il sistema si basa sul soddisfacimento di criteri stabiliti per ogni categoria di prodotto ed è controllato attraverso specifici organismi nazionali (per l'Italia il comitato Ecoaudit-Ecolabel). L'obiettivo è quello di incentivare le imprese a sviluppare prodotti e servizi "più puliti" attraverso i benefici economici derivanti in termini di mercato dalla segnalazione alla clientela della qualità ambientale del prodotto.

I requisiti necessari per l'ottenimento del marchio Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica sono stati deliberati con una decisione della Commissione n. 287 del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica.

Oltre a questi sono stati pubblicati anche i criteri per i campeggi (decisione 2005/338/Ce). Attualmente sono 24 in Italia le strutture turistiche (compresi i campeggi) che hanno ricevuto il marchio Ecolabel.

Per richiedere l'Ecolabel l'albergo deve dimostrare di rispettare i criteri ecologici stabiliti.

Si tratta di 84 criteri, in parte obbligatori e in parte opzionali. L'energia, con 27 criteri (10 obbligatori e 17 facoltativi) ai quali occorre aggiungere altri criteri che hanno comunque ricadute in termini energetici, costituisce l'aspetto più significativo.

I requisiti che riguardano l'energia possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- interventi sull'involucro;
- interventi su impianti e apparecchiature;
- interventi per la sostituzione con energia da fonti rinnovabili;
- interventi di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche;

I requisiti richiesti relativi all'energia sono riportati nella tabella 1.

È quindi possibile ottenere con opportuni interventi tecnici, risparmi energetici a costi iniziali ampiamente sostenibili e con ritorni vantaggiosi in termini di costi di esercizio.

Pertanto l'Ecolabel, oltre a confermarsi uno strumento di attrazione di una clientela particolarmente sensibile al problema ambientale (molto valido anche nel caso di turismo intermedio da To), può rappresentare anche un elemento di razionalizzazione e di risparmio dei propri consumi (energetici, idrici, etc.).

Il contributo a favore dell'ambiente, ottenibile con una larga diffusione di interventi di questo genere, è tutt'altro che trascurabile dato il numero elevatissimo di strutture presenti sul nostro territorio.

In particolare, i margini di miglioramento raggiungibili nel nostro Paese sono ampi in relazione al fatto che gli edifici italiani presentano il minor consumo energetico specifico per mq fra quelli dei paesi sviluppati, con la sola eccezione del Giappone (per le minori esigenze di comfort di quel paese), ma uno dei maggiori consumi specifici per mq e grado-giorno. Questo vuol dire che a parità di condizioni climatiche il nostro patrimonio residenziale è tra i più inefficienti d'Europa. E questo perché le nostre abitazioni possiedono involucri mal coibentati e perché il processo di riscaldamento non è gestito correttamente.

Gli interventi auspicati in questa direzione potrebbero portare la media dei consumi energetici domestici italiani dagli attuali 15 litri di gasolio all'anno per metro quadro ai 5 litri delle case ad alta efficienza energetica, tagliando le emissioni inquinanti.

Il settore residenziale in Italia mostra potenziali di risparmio energetico fino al 50%, con evidenti notevoli benefici ambientali ed economici. Inoltre le strutture alberghiere si prestano in modo particolare alla adozione di energie rinnovabili (come in particolare il solare) ed incontrano l'apprezzamento della clientela più sensibile alle problematiche ambientali.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Tabella 1

## Requisiti per la certificazione Ecolabel

### CRITERI OBBLIGATORI (relativi all'energia)

#### 1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 22% di energia elettrica deve provenire da fonti rinnovabili.

Questo criterio si applica solo alle strutture turistiche che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

#### 2. Carbone oli combustibili pesanti

Non deve essere usato come fonte di energia né carbone né combustibile con un tenore di zolfo maggiore dello 0,2% per il riscaldamento.

Questo criterio si applica solo alle strutture che hanno un impianto di riscaldamento autonomo.

#### 3. Energia elettrica per il riscaldamento

Almeno il 22% dell'energia elettrica per il riscaldamento delle camere e dell'acqua calda per usi sanitari deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

#### 4. Rendimento delle caldaie

Le caldaie (generatori di calore) acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90%.

Le caldaie già presenti in albergo devono soddisfare le norme di rendimento della direttiva o quelle stabilite dal produttore.

#### 5. Aria condizionata

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

#### 6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre devono avere un grado di isolamento termico adeguatamente alto, simile ai doppi vetri, in relazione alle condizioni climatiche.

#### 7. Spegnimento dell'aria condizionata

Se non c'è spegnimento automatico dell'aria condizionata quando le finestre sono aperte, deve esserci una segnaletica visibile che ricordi ai clienti di chiudere la finestra quando l'aria condizionata è accesa.

#### 8. Spegnimento delle luci

Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

#### 9. Efficienza energetica delle lampadine

a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60% di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A.

Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A.

Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

#### 10. Timer per la sauna

Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a tempo.

### CRITERI FACOLTATIVI (relativi all'energia)

#### 38. Elettricità da fotovoltaico o da fonte eolica (2 punti)

Presenza di un sistema fotovoltaico o eolico per la produzione di energia elettrica che fornisce o fornirà almeno il 20% dell'energia consumata all'anno.

#### 39. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

Almeno il 50% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

#### 40. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di una caldaia ad alta efficienza (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/Cee).

#### 41. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma En 297 pr A3 sulle emissioni di NO<sub>x</sub>, con emissioni inferiori a 70 mg di NO<sub>x</sub>/kWh.

**42. Teleriscaldamento (1 punto)**

La struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento.

**43. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)**

Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento della struttura ricettiva devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

**44. Pompe di calore (1,5 punti)**

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

**45. Recupero del calore (2 punti)**

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

**46. Termoregolazione (1,5 punti)**

La temperatura in ogni stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

**47. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)**

Gli edifici devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

**48. Impianto di condizionamento dell'aria (1,5 punti)**

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico o un'efficienza energetica analoga.

Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

**49. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)**

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento quando le finestre sono aperte.

**50. Architettura bioclimatica (2 punti)**

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

**51. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico**

a) (1 punto) Tutti gli elettrodomestici devono avere un'efficienza di classe A. Per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C.

b) (1 punto) Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A.

c) (1 punto) Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A.

d) (1 punto) Almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta "Energy Star".

**52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)**

I frigoriferi delle cucine devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

**53. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1 punto)**

L'80% delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

**54. Spegnimento automatico delle luci esterne (1 punto)**

Le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente.

Fonte: sito Ce.



Tributario

**L'Informatore**

febbraio 2008

**Varie**

**TRIBUTARIO**

## Indice

### VARIE

- ▶ **Manovra finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. . . . .** **Pag. 61**
- ▶ **Approvazione del nuovo modello F24. Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007. . . . .** **Pag. 67**
- ▶ **Manovra economica anno 2007. Contributo ai co.co.co per l'acquisto dei pc. Decreto del ministero dell'Economia del 5 ottobre 2007. . . . .** **Pag. 67**
- ▶ **Mod. F24. Approvazione nuovo modello. Iva immatricolazione auto Ue. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007. . . . .** **Pag. 68**

**IN PRIMO PIANO**

### **Manovra finanziaria 2008 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007**

Sul Supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Le novità contenute sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008, salvo diversa specifica disposizione.

Con la presente circolare si inizia l'analisi delle novità contenute nella legge in esame. ▼

#### **Ulteriore detrazione Ici (art. 1, commi da 5 a 8)**

Dall'imposta dovuta per l'abitazione immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno dei essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Con effetto dall'anno 2009 il comune può deliberare un'aliquota agevolata dell'Ici sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per tutte le altre categorie di fonti rinnovabili.

Il contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può usufruire dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per l'abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.

#### **Detrazione canoni di locazione per abitazione principale (art. 2, commi 9 e 10)**

A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex lege n. 431/1998 relativi all'abitazione principale è prevista una detrazione pari a:

€ 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;

€ 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.

Sono confermate le detrazioni previste dall'art. 16, Tuir:

a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. "convenzionali", relativi all'abitazione principale (€ 495,80 ovvero € 247,90 in base al reddito del contribuente);

a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro al di fuori della propria Regione ovvero in un comune che dista almeno 100 km, prendendo in locazione un immobile da adibire ad abitazione principale (€ 991,60 ovvero € 495,80 in base al reddito del contribuente).

È, inoltre, prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex legge n. 431/98 riferito all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71.

La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.

All'art. 16, Tuir è inoltre aggiunto il nuovo comma 1-quinquies in base al quale le detrazioni sopra esaminate (art. 16, commi da 01 a 1-ter) sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, cioè quella in cui il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari vivono abitualmente.

Le detrazioni sopra illustrate non sono tra loro cumulabili.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni ex



Tributario

artt. 12 e 13, Tuir, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. Le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 2007.

**Detrazione per redditi da assegni periodici dell'ex coniuge (art. 1, commi 11 e 12)**

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dall'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l'applicazione delle detrazioni riconosciute nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi da pensione.

La suddetta disposizione si applica a decorrere dall'anno 2007.

**Redditi fondiari (art. 1, commi 13 e 14)**

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solamente redditi fondiari ex art. 25, Tuir di importo complessivo non superiore ad € 500, è prevista l'esenzione dall'Irpef.

La suddetta disposizione si applica a decorrere dall'anno 2007.

**Reddito dell'abitazione principale e calcolo detrazioni (art. 1, commi 15 e 16)**

A decorrere dal 2007 sia ai fini delle detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia che ai fini dalle altre detrazioni, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

**Ulteriore detrazione figli a carico (art. 1, commi 15 e 16)**

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a € 1.200.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

**Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, commi da 17 a 19)**

È prorogata l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio pari al 36% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell'intervento.

Il costo della manodopera deve essere indicato separatamente in fattura.

È confermata la possibilità di usufruire della detrazione Irpef

del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

L'agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010, a condizione che l'immobile sia ceduto e/o assegnato entro il 30 giugno 2011.

È prorogata, con riferimento alle spese fatturate dal 1° gennaio 2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

**Spese di riqualificazione energetica edifici (art. 1, commi da 20 a 24 e 286)**

La detrazione nella misura pari al 55% concernente la riqualificazione energetica degli edifici o unità immobiliari esistenti si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Per le modalità applicative si fa riferimento al Dm 19 febbraio 2007.

Rispetto a quanto già stabilito, la legge finanziaria in esame apporta le seguenti modifiche.

È stata variata la tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica.

I valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione termica sono definiti con apposito decreto, che sarà emanato entro il 28 febbraio 2008.

Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

Per la sostituzione di finestre e infissi e per l'installazione di pannelli solari non è richiesta la certificazione energetica dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

La detrazione in esame è estesa anche alla sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2009.

Con apposito decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto il suddetto beneficio.

La stessa detrazione è prevista anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2010.

**Trattamento delle perdite (art. 1, commi 29 e 30)**

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collet-



Tributario

# L'Informatore

febbraio 2008

Varie

TRIBUTARIO

tivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

I soggetti in contabilità semplificata non possono riportare negli esercizi successivi la quota di perdita eccedente i redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta.

Tutte le disposizioni sopra illustrate hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

#### **Nuova aliquota Ires (art. 1, commi 33, lett. c) e comma 38)**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'aliquota Ires è pari al 27,5%.

Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota Ires, con apposito decreto sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di tassazione di cui agli artt. 47, 58, 59 e 68, del Tuir, cioè della percentuale di imponibilità (attualmente fissata nella misura del 40%) per i dividendi e le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate detenute da privati o a partecipazioni possedute in regime d'impresa.

#### **Tassazione delle partecipazioni Pex (art. 1, comma 33, lett. h)**

La misura dell'esenzione delle plusvalenze patrimoniali ex art. 87, comma 1 del Tuir, cioè con i requisiti Pex, passa dall'84% alla nuova misura pari al 95%.

#### **Interessi passivi (art. 1, comma 33, lett. i)**

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci B10a e B10b e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del provvedimento in esame anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili

li in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

La nuova disposizione entra in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e si applica esclusivamente alle società di capitali.

Per il primo ed il secondo periodo di applicazione con il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed a € 10.000.

La suddetta regola, introdotta nell'art. 96 del Tuir, sostituisce l'applicazione della thin cap, del pro rata patrimoniale e del pro rata generale.

Sono stati, pertanto, soppressi gli artt. 97 e 98 del Tuir.

#### **Deducibilità interessi passivi imprese individuali e società di persone (art. 1, comma 33, lett. b)**

Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La suddetta disposizione entra in vigore a decorrere dall'anno 2008.

#### **Perdite di società di persone (art. 1, comma 33, lett. m)**

Le perdite attribuite per trasparenza dalla società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

#### **Ammortamento anticipato (art. 1, comma 33, lett. n) e comma 34)**

A seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 102, Tuir a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, è eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:

1) il c.d. "ammortamento anticipato" nei primi tre anni di utilizzo dei beni;

2) il c.d. "ammortamento accelerato" in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore. In via transitoria, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, relativamente ai beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b) non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento; è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.

La suddetta novità riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa.

#### **Deducibilità canoni di leasing (art. 1, comma 33, lett. n)**

Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente, che imputa a conto economico i relativi canoni, deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.



Tributario

Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal ministero, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari al meno a diciotto anni.

Per i veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal ministero.

**Deducibilità spese di rappresentanza (art. 1, comma 33, lett. p)**

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50.

La suddetta disposizione si applica a decorrere dall'anno 2008.

**Interessi passivi immobili non strumentali (art. 1, comma 35)**

Con una norma di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, Tuir, è stabilito che gli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di immobili non strumentali sono deducibili, mentre gli interessi passivi connessi alla gestione di detti immobili rimangono indeducibili.

Con riferimento alle società di capitali, la suddetta deducibilità è ammessa secondo le nuove disposizioni che prevedono la deducibilità degli interessi nel limite del 30% del risultato operativo lordo

**Soppressione disciplina deduzioni extracontabili (art. 1, comma 33, lett. q), commi 34 e 48)**

Nell'art. 109, comma 4, lett. b), Tuir, è stata abrogata la parte contenente la disciplina delle deduzioni extracontabili.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Dal 2008 non sarà possibile la deduzione dell'ammortamento in misura superiore a quanto risulta dal conto economico, fermo restando il limite dei coefficienti ministeriali.

Analogamente non sarà possibile la deduzione extracontabile di accantonamenti e altre rettifiche di valore.

Il quadro EC del mod. Unico sarà mantenuto in via transitoria per la gestione dei disallineamenti tra valori civili e fiscali esistenti al 31 dicembre 2007.

La legge Finanziaria in esame prevede, infatti, che, pur non essendo più possibile incrementare l'"eccedenza pregressa" generata da deduzioni extracontabili, rimangono in vigore le regole che prevedono la tassazione in caso di distribuzione di utili eccedenti il vincolo patrimoniale, il riassorbimento dei disallineamenti per effetto degli ammortamenti non più deducibili fiscalmente o per effetto della cessione dei beni.

In alternativa a tale soluzione, è possibile:

- eliminare il vincolo di disponibilità sulle riserve, senza effetto sul valore fiscale dei beni, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1% sull'ammontare in sospensione d'imposta, da versare entro il termine del saldo per le imposte sui redditi 2007;

- l'ammontare delle deduzioni extracontabili può essere recuperato a tassazione, optando per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;

- 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro;

- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate annuali, rispettivamente pari al 30%, al 40% e al 30% con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso del 2,5% annuo.

Specificando che tale scelta può riguardare anche solo una parte degli importi dedotti, purché per classi omogenee di deduzioni extracontabili, si rinvia ad un apposito decreto la definizione delle modalità attuative per l'esercizio di tale opzione.

Con norma di carattere antielusivo, è previsto che a decorrere dal 2008, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico possono essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi", salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica del comportamento adottato.

**Estromissione immobile strumentale dell'impresa individuale (art. 1, comma 37)**

L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali per destinazione può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle suddette disposizioni deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine



Tributario

di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

**Tassazione separata imprese individuali/società di persone (art. 1, commi da 40 a 42)**

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

L'opzione in esame non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata.

In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il suddetto regime e delle altre componenti del patrimonio netto.

Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti.

L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative di tale regime.

**Disciplina operazioni straordinarie (art. 1, commi 46 e 47)**

In materia di conferimento d'azienda, sono state apportate le seguenti modifiche.

Non è più prevista la possibilità di effettuare il conferimento c.d. "realizzativo" con riferimento alle aziende; resta infatti possibile, ai sensi dell'art. 175, solo il conferimento di partecipazioni;

il conferimento d'azienda di tipo agevolato è disciplinato solo dall'art. 176, Tuir.

Poiché non è più possibile il conferimento d'azienda in base all'art. 175 il conferimento neutrale ex art. 176, Tuir diventa possibile anche qualora la società conferitaria sia una società di persone;

nel caso di conferimento dell'impresa individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferi-

mento è considerata una cessione qualificata e il costo della partecipazione è pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita;

la società conferitaria, al fine di affrancare fiscalmente i maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, può optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuta l'operazione o in quella del periodo successivo per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;

14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro;

16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono 10 milioni di euro.

Con riferimento alle operazioni di fusione e scissione, il regime d'imposta sostitutiva sopra descritto, può essere applicato, con le modalità, condizioni e termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione ovvero dalla società beneficiaria della scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

**Regionalizzazione dell'Irap (art. 1, commi da 43 a 45)**

In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'Irap assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'Irap dalle imposte statali.

Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.

È approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'Irap istituita con legge regionale.

Nell'ambito del regolamento sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle Entrate.

Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al suddetto regolamento-tipo, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Irap, nei territori delle singole Regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla del 1° gennaio 2008.

**Determinazione base imponibile Irap (art. 1, commi 50, 51 e 226)**

Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'Irap e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al



Tributario

decreto legislativo n. 446/1997, istitutivo dell'Irap, sono apportate le seguenti modificazioni.

#### *Società di capitali*

La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci B9, B10 lettere c) e d ), B12 e B13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Tra i componenti negativi non si considerano in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del Codice civile, nonché i costi, i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori e gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili.

I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.

Sono, comunque, ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle sopra indicate concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

#### *Società di persone e imprese individuali*

La base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo Testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Non sono deducibili le spese per il personale dipendente e assimilati; i costi, i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori e gli utili spettanti agli associati in partecipazione; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.

Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole sopra descritte per le società di capitale; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Per le persone fisiche, società semplici ed ad esse equiparate esercenti arti e professioni, è stata aggiunta la seguente disposizione: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi".

Con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile Irap si segnala:

- la riduzione, da € 5.000 a € 4.600, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 2);
- la riduzione, da € 10.000 a € 9.200, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 3);
- l'aumento delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile ex art. 11, comma 4-bis per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 9.500, € 7.125, € 4.750 e € 2.375);
- la riduzione delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile ex art. 11, comma 4-bis per gli altri soggetti (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa rispettivamente a € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850);
- la riduzione, da € 2.000 a € 1.850, della deduzione annua dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente, ex art. 11, comma 4-bis1.

Si segnala, inoltre, quanto segue:

- la riduzione dell'aliquota Irap ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%;

la riparametrazione delle aliquote Irap vigenti al 1° gennaio 2008 sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 per le regioni che hanno deliberato una variazione di aliquota ai sensi dell'art. 16, comma 3, Dlgs n. 446/97.

Tale coefficiente (pari al rapporto 3,9/4,25) è coerente con la diminuzione dell'aliquota Irap.

Le nuove norme in materia di Irap sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.



Tributario

Tuttavia, sono previste le seguenti disposizioni transitorie: l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, indicati nel quadro EC del mod. Unico, sarà recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal 2008.

si continuano ad applicare le "vecchie" disposizioni Irap per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d'imposta successivi; resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile per le quote residue di plusvalenze conseguite fino al 2007.

È infine stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione Irap non va inclusa nel mod. Unico, ma presentata in via autonoma direttamente alla Regione secondo le modalità definite con apposito decreto.

#### **Ammortamento terreni (art. 1, commi 81 e 82)**

Per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 118.

#### **Rivalutazione partecipazione a terreni (art. 1, comma 91)**

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30 giugno 2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

Si applicano le medesime disposizioni previste per le precedenti rivalutazioni.

Si proseguirà con l'analisi delle novità contenute nella legge in oggetto nei prossimi numeri.

## **Approvazione del nuovo modello F24 Decreto Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il decreto del 23 ottobre 2007, recante: "Approvazione dei nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise" per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

È approvato il modello F24, contenente l'indicazione di due codici fiscali.

Tale modello consente di gestire i versamenti unitari, che necessitano di tali informazioni, quali, a mero titolo esemplifi-

cativo, quelli dovuti da eredi, genitori/tutori e curatori fallimentari.

A partire dal 29 ottobre 2007, il predetto modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita Iva, tenuti ai versamenti esclusivamente con modalità telematiche e dai soggetti non titolari di partita Iva che intendano avvalersi delle modalità di versamento on-line.

I soggetti titolari di partita Iva esentati dall'obbligo di esecuzione dei versamenti unitari con modalità telematiche, individuati nella circolare 30 del 29 settembre 2006, qualora intendano utilizzare il nuovo modello F24 cartaceo contenente l'indicazione del doppio codice fiscale, possono prelevare esclusivamente dal sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

A partire dal 1° gennaio 2008, il modello F24 cartaceo, contenente il doppio codice fiscale, sostituirà la modulistica preesistente e sarà disponibile anche presso tutti gli sportelli degli intermediari della riscossione.

Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate, del modello F24 contenente il doppio codice fiscale.

## **Manovra economica anno 2007 Contributo ai co.co.co per l'acquisto dei Pc Decreto del ministero dell'Economia del 5 ottobre 2007**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2007 recante: "Modificazione al decreto 8 giugno 2007, recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei Pc da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Ai sensi dell'art. 1, comma 298 della Legge finanziaria 2007 è stato istituito un fondo destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

Con il decreto 8 giugno 2007 sono state stabilite le modalità, i limiti e i criteri per la suddetta agevolazione (vd. ns. circ. n. 80/2007).

In particolare, è stato stabilito che i soggetti destinatari del beneficio in esame sono i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007.

Con il provvedimento in esame l'accesso al contributo viene esteso a tutti i soggetti aventi i requisiti di legge, senza limiti di età.



Tributario

## **Mod. F24 Approvazione nuovo modello Iva immatricolazione auto Ue Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007**

Sul Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta ufficiale del n. 266 del 15 novembre 2007 è stato approvato il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 recante: "Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all' articolo 1, commi 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Mod. F24 - Iva immatricolazione auto Ue".

Con il provvedimento in esame viene introdotto l' obbligo a carico dell' acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sia nuovi che usati, oggetto di cessione intracomunitaria nel cosiddetto "mercato parallelo", di effettuare i versamenti dell' Iva relativa alla prima vendita interna utilizzando un apposito modello, che assicuri il collegamento tra l' Iva versata e la relativa operazione di vendita.

Le disposizioni, qui di seguito illustrate, rispondono all' esigenza di introdurre una severa misura di contrasto alle frodi Iva nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria.

### **Modello di versamento F24**

Per il versamento dell' Iva da assolvere in occasione della prima cessione interna, ai fini dell' immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo one-

# **L'Informatore**

febbraio 2008

**Varie**

roso, si approva il nuovo modello "F24 Iva immatricolazione auto Ue" allegato al provvedimento in esame.

Nella compilazione del modello, per ciascun mezzo di trasporto, devono essere indicati il tipo veicolo, il numero di telaio e l' ammontare dell' Iva versata, relativa alla prima cessione interna, utilizzando gli specifici codici tributo.

Il versamento deve essere effettuato nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.

Non è ammessa la compensazione di cui al Dlgs n. 9 luglio 1997, n. 241.

I versamenti con il nuovo modello "F24 Iva immatricolazione auto Ue" sono effettuati con modalità telematica.

I soggetti che utilizzano i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate possono consultare l' esito del versamento tramite le ordinarie ricevute rese disponibili sul sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e, in caso di addebito perfezionato, mediante le quietanze prelevabili dal "Cassetto fiscale" del predetto sito internet.

Le ricevute dei versamenti eseguiti con i sistemi on line del sistema bancario, postale e degli agenti della riscossione sono rese disponibili da questi ultimi soggetti.

Per i soggetti impossibilitati ad eseguire i versamenti con modalità telematica, il modello "F24 Iva immatricolazione auto Ue" in forma cartacea è prelevabile dal sito dell' Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

In caso di esito positivo dei controlli effettuati dall' Agenzia delle Entrate, ai fini dell' immatricolazione o della successiva voltura, le relative informazioni sono trasmesse al ministero dei Trasporti - Direzione generale per la motorizzazione secondo le specifiche tecniche e con le misure di sicurezza descritte nel documento allegato al provvedimento in esame.



Legale

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Ecopass - Documento esplicativo . . . . . **Pag. 69**
- ▶ Esenzione da Ecopass per il trasporto di merci alimentari altamente deperibili . . **Pag. 73**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Circolazione stradale e disciplina dei trasporti**
- ▶ Direttive e calendario 2008 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati. . . . . **Pag. 75**
- ▶ **Disciplina del commercio**
- ▶ Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico . . . . . **Pag. 77**

**IN PRIMO PIANO**

## Ecopass Documento esplicativo

Il Comune di Milano ha deliberato, con provvedimento della Giunta comunale n. Reg. 1788 del 20. 7.2007, ai sensi dell'art. 7, comma 9, Dlgs 285/92, l'introduzione dell'Ecopass.

Si evidenzia come il precitato provvedimento, istitutivo dell'Ecopass, non costituisce un "blocco" della circolazione bensì, un deterrente costituito dal pagamento del ticket, all'accesso nell'area definita "cerchia dei Bastioni" (di cui si specificherà di seguito) con mezzi privati rientranti nelle categorie seguenti:

1. Auto e merci benzina Euro 1 e Euro 2
2. Auto e merci benzina pre-Euro
3. auto diesel Euro 1, 2, e 3
4. merci diesel Euro 3
5. autobus diesel Euro 4 e 5
6. auto diesel pre Euro (Euro 0)
7. merci diesel pre Euro (Euro 0), 1 e 2
8. autobus diesel pre Euro (Euro 0), 1 e 2 e 3

Hanno accesso libero i veicoli:

1. veicoli Gpl, veicoli a metano, veicoli elettrici, veicoli ibridi
  2. auto e veicoli merci a benzina Euro 3 e Euro 4 o più recenti
  3. auto e veicoli merci diesel Euro 4 o più recenti con filtro antiparticolato omologato
  4. auto e merci diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato (esentati per 3 mesi a partire dal 2 gennaio 2008)
- Ciclomotori e motociclette sono esentati.

#### Accesso libero

- Auto e merci Gpl
- Auto e merci metano
- Auto e merci elettrici
- Auto e merci ibridi
- Auto e merci benzina Euro 3, Euro 4 o più recenti
- Auto e merci diesel Euro 4 o più recenti con filtro antiparticolato omologato
- Auto e merci diesel Euro 4 (senza filtro antiparticolato esentati per 3 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della sperimentazione Ecopass)
- Ciclomotori e moto\*

#### Accesso con Ecopass

- Auto e merci benzina Euro 1 e Euro 2
- Auto e merci benzina pre-Euro\*
- Auto diesel Euro 1\*, Euro 2 e Euro 3
- Merchi diesel Euro 3
- Autobus diesel Euro 4 e Euro 5
- Auto diesel pre-Euro\*
- Merchi diesel pre-Euro\*, Euro 1\* e Euro 2
- Autobus diesel pre-Euro\*, Euro 1\*, Euro 2 e Euro 3

\* N.B. i veicoli pre-Euro e diesel Euro 1, ciclomotori e moto a due tempi pre-Euro, non possono comunque accedere e circolare all'interno del territorio del comune di Milano, dal 15.10.2007 al 15.4.2008 dalle ore 7,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni feriali, in ottemperanza della deliberazione regionale n. 5291 del 2. 8.2007

L'area di applicazione dell'Ecopass è delimitata da 43 varchi elettronici (v.allegato) muniti di telecamera. I "sensori elettronici" rilevano il passaggio del veicolo in ingresso e in uscita e trasmettono il dato a un elaboratore in grado di registrare la classe di inquinamento del veicolo, il valore Ecopass applicato e di verificare la disponibilità del credito a partire dalla data di attivazione.

L'Ecopass non consente l'uso delle corsie riservate.

#### Varchi Ecopass (per tutti i veicoli)

- Corso di Porta Romana
- Corso di Porta Vittoria carr. laterale
- Corso di Porta Vittoria carr. centrale
- Corso Garibaldi
- Corso di Porta Genova
- Corso Monforte
- Corso Venezia
- Piazza Sant'Agostino carr. centrale
- Via Aurispa
- Via San Vittore
- Via Ausonio
- Via Bandello
- Via Baretta

LEGALE



Legale

Via Bazzoni  
Via Besana  
Via Bianca di Savoia  
Via Boccaccio  
Via Castelfidardo  
Via Curtatone  
Via della Moscova  
Via di Porta Tenaglia  
Via Legnano  
Via Madre Cabrini  
Via Mascagni  
Via Mascheroni  
Via Melegnano  
Via Milazzo  
Via Monti  
Via Panzeri  
Via Ronzoni  
Via Rossini  
Via Servio Tullio  
Via Turati  
Via Venti Settembre  
Via Vitali  
Via Volta  
Via Milton

#### Varchi riservati al trasporto pubblico

Corso di Porta Ticinese  
Corso di Porta Vigentina  
Corso Italia  
Corso Magenta  
Via degli Olivetani  
Via Lamarmora

Per conoscere l'importo di quanto si dovrà pagare è necessario individuare la classe di inquinamento a cui si appartiene. Quest'ultima potrà essere determinata in base a:

- categoria Euro del veicolo\*;
  - alimentazione del veicolo (benzina, diesel, ecc.);
  - presenza di filtri antiparticolato;
  - tipo di trasporto a cui il veicolo è adibito (persone o merci).
- Ricordiamo che per conoscere la categoria di Euro alla quale appartiene la propria auto, è necessario individuare la normativa Cee di riferimento indicata nella carta di circolazione (lettera V.9 riquadro 2) del veicolo interessato.

Categoria	Normative comunitarie
Euro 1	-91/441 Cee
	-91/542 Cee punt - 6.2.1.A
	-93/59 Cee
Euro 2	-91/542 Cee punt - 6.2.1 B
	-94/12 Cee
	-96/1 Cee
	-96/44 Cee
	-96/69 Ce
Euro 3	-98/77 Ce
	-98/69 Ce
	-98/77 Ce rif.98/69 Ce
	-1999/96 Ce

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

Euro 4

- 1999/102 Ce rif. 98/69 Ce
- 2001/1 Ce rif. 98/69 Ce
- 2001/27 Ce
- 2001/100 Ce A
- 2002/80 Ce A
- 2003/76 Ce A
- 98/69 Ce B
- 98/77 Ce rif. 98/69 Ce B
- 1999/96 Ce B
- 1999/102 Ce rif. 98/69 Ce B
- 2001/1 Ce rif. 98/69 Ce B
- 2001/27 Ce B
- 2001/100 Ce B
- 2002/80 Ce B
- 2003/76 Ce B
- 2005/55/Ce B1
- 2006/51/Ce rif. 2005/55/Ce B1

Ci sono diverse tipologie di titolo di ingresso Ecopass, a ciascuna di esse corrispondono differenti modi di richiesta e attivazione.

#### Tipologie di Ecopass:

1. ingresso giornaliero
2. ingresso multiplo agevolato
3. abbonamento annuale residenti

La richiesta e l'attivazione devono essere fatte prima di accedere alla Ztl della cerchia dei Bastioni o Ecopass area, o comunque entro il giorno successivo al primo ingresso.

Dopo aver richiesto Ecopass, è necessario attivarlo affinché sia valido.

Le Ecopass card sono in distribuzione presso le rivendite autorizzate a partire dal 18 dicembre.

L'attivazione delle card potrà essere effettuata a partire dal 27 dicembre.

La richiesta di Ecopass numero verde può essere effettuata a partire dal 27 dicembre al numero 800.437.437.

La richiesta di Ecopass Internet può essere effettuata a partire dal 27 dicembre.

La richiesta presso gli sportelli bancomat abilitati del circuito Intesa-San Paolo può essere effettuata da gennaio 2008.

#### Come richiedere e attivare Ecopass

##### Card

- presso le rivendite autorizzate Atm, tabaccherie, edicole e Atm point

- per l'attivazione seguire le indicazioni riportate sul retro della card

##### Telefono

- numero verde 800.437.437 dalle ore 7.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato

- con carta di credito Mastercard, Moneta e Visa

- si attiva automaticamente all'atto della richiesta

- la ricevuta sarà inviata all'indirizzo email o al numero di telefono cellulare

##### Bancomat

- del circuito Intesa San Paolo

- si attiva automaticamente all'atto della richiesta

- la ricevuta sarà rilasciata dallo sportello bancomat



Internet

- [www.comune.milano.it/ecopass](http://www.comune.milano.it/ecopass)

Tipologie e valori Ecopass			
<b>1. Ingresso giornaliero</b>			
Classe inquinamento	Categoria Euro Veicoli	Ingresso giornaliero	
Classe I	Gpl - Metano - Elettrici - Ibridi	ACCESSO LIBERO	
Classe II	- Auto e merci benzina Euro 3, 4 o più recenti - Auto e merci diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato (esentati per 3 mesi a partire dal 2 gennaio 2008) - Auto e merci diesel Euro 4 o più recenti con filtro antiparticolato omologato	ACCESSO LIBERO	
Classe III	Auto e merci benzina Euro 1,2	€ 2	
Classe IV	- Auto e merci benzina pre-Euro (Euro 0) - Auto diesel Euro 1, 2 e 3 - Merci diesel Euro 3 - Autobus diesel Euro 4 e 5	€ 5	
Classe V	- Auto diesel pre-Euro (Euro 0) - Merci diesel pre-Euro (Euro 0) Euro 1 e 2 - Autobus diesel pre-Euro (Euro 0) Euro 1, 2 e 3	€ 10	
ESENTATI - Ciclomotori e motociclette			
<p>Permette di accedere all'Ecopass area per l'intera giornata di validità e senza limite di ingressi. L'attivazione deve essere eseguita il giorno dell'ingresso o il giorno immediatamente successivo. Eventualmente è possibile richiedere un Ecopass giornaliero multiplo, con valori da 20, 50 e 100 €, per ingressi in giorni differenti, senza dovere quindi attivare un Ecopass giornaliero per ogni ingresso. Per ogni accesso sarà scalato in automatico il valore giornaliero corrispondente. L'attivazione può essere eseguita in qualsiasi momento purchè entro il giorno successivo al primo ingresso.</p>			
<b>2. Ingresso multiplo agevolato</b>			
Classe inquinamento	Categoria euro veicoli	Ingresso multiplo agevolato	giornaliero
		primi 50 ingressi	successivi 50 ingressi
Classe I	Gpl - Metano - Elettrici - Ibridi	ACCESSO LIBERO	
Classe II	- auto benzina Euro 3, 4 o più recenti - auto diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato (esentati per 3 mesi a partire dal 2 gennaio 2008) - auto diesel Euro 4 o più recenti con filtro antiparticolato omologato	ACCESSO LIBERO	
Classe III	- auto benzina Euro 1, 2	€ 50	€ 60
Classe IV	- auto benzina pre-Euro (Euro 0) - auto diesel Euro 1, 2 e 3	€ 125	€ 150



Legale

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

Classe V	- auto diesel pre-Euro (Euro 0)	€ 250	€ 300
ESENTATI	- ciclomotori e motociclette	Non sono previste agevolazioni per i veicoli commerciali	
<p>Permette di accedere per 50 giorni, anche non consecutivi, con una riduzione del 50% rispetto al valore dell'ingresso giornaliero e per ulteriori 50 giorni con una riduzione del 40%. Non sono previsti ingressi multipli agevolati dal 101° in poi. Le agevolazioni valgono solo per i veicoli per il trasporto di persone. Sono esclusi autobus, veicoli promiscui e i veicoli merci. L'attivazione può essere eseguita in qualsiasi momento purché entro il giorno successivo al primo ingresso. Importante conservare il codice Pin per controllare il credito residuo su <a href="http://www.comune.milano.it/ecopass">www.comune.milano.it/ecopass</a> o telefonando al numero verde 800437437. Il codice Pin per i primi 50 ingressi è indispensabile per attivare l'Ecopass relativo ai successivi 50.</p>			
<b>3. Abbonamento annuale facoltativo residenti nella Ztl cerchia dei Bastioni - Ecopass area.</b>			
Classe inquinamento	Categoria Euro veicoli	Abbonamento annuale facoltativo residenti Ztl cerchia dei Bastioni	
Classe I	Gpl - Metano - Elettrici - Ibridi	ACCESSO LIBERO	
Classe II	- auto benzina Euro 3, 4 o più recenti - auto diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato (esentati per 3 mesi a partire dal 2 gennaio 2008) - auto diesel Euro 4 o più recenti con filtro antiparticolato omologato	ACCESSO LIBERO	
Classe III	Auto benzina Euro 1, 2	€ 50	
Classe IV	- Auto benzina pre-Euro (Euro 0) - Auto diesel Euro 1, 2 e 3	€ 125	
Classe V	Auto diesel pre-Euro (Euro 0)	€ 250	
Esentati	Ciclomotori e motociclette	Non sono previste agevolazioni per i veicoli commerciali	
<p>I residenti all'interno della Ztl cerchia dei Bastioni possono richiedere una abbonamento facoltativo a condizioni agevolate per la propria autovettura. L'attivazione può essere eseguita in qualsiasi momento, purché entro il giorno successivo al primo ingresso. L'abbonamento è valido per tutto il 2008 e consente l'accesso libero all'Ecopass area. La richiesta e l'attivazione sono subordinate alla verifica del possesso del veicolo e della residenza attraverso il codice fiscale. Sono anche considerati residenti all'interno della Ztl cerchia dei Bastioni Ecopass area:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I dimoranti in unità immobiliare situata all'interno dell'Ecopass area e che siano o proprietari dell'unità immobiliare oppure titolari di contratto di affitto regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate.</li> <li>- Gli abitanti in unità immobiliare situata all'esterno dell'Ecopass area che hanno pertinenze, box o posti auto all'interno dell'Ecopass area.</li> </ul>			

- con carta di credito Mastercard, Moneta e Visa
- si attiva automaticamente all'atto della richiesta
- è possibile stampare o archiviare la ricevuta su computer

#### Rid

Fino al 15 gennaio 2008 era possibile segnalare al comune di Milano l'elenco delle targhe e le classi di inquinamento per

coloro che desiderano pagare tramite "Rid", ovvero l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario. Questo metodo è il più indicato per le aziende che devono provvedere alla richiesta di Ecopass per i veicoli che compongono le proprie flotte.

La tariffa applicata ed addebitata con tale modalità di paga-



Legale

LEGALE

mento è esclusivamente quella piena.

Il pagamento con Rid, infatti, non consente di beneficiare delle agevolazioni: si pagano i singoli ingressi e non sono quindi utilizzabili formule di Ecopass scontate come gli ingressi multipli agevolati o gli abbonamenti.

Per richiedere Ecopass Rid:

1. scaricare da [www.comune.milano.it/ecopassrid](http://www.comune.milano.it/ecopassrid) e stampare il modello di adesione al servizio Ecopass - Rid (allegato);
2. compilarlo in ogni sua parte e controfirmarlo negli appositi spazi;
3. recarsi presso il proprio istituto bancario e, seguendo le istruzioni riportate nel modello di adesione al servizio Ecopass - Rid, compilare e presentare allo sportello modello Rid - Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente per accettazione, conservandone una copia.

I documenti compilati da inviare sono:

- modello di adesione al servizio Ecopass - Rid opportunamente compilato e firmato;
- copia del modello Rid - Autorizzazione permanente di addebito in c/c con timbro di accettazione della propria banca;
- un documento di identità del soggetto firmatario del modulo di adesione al servizio Ecopass - Rid.

Modalità di invio:

- via fax i documenti di seguito elencati possono essere quindi inviati via fax al numero del comune di Milano 02.884.57056,
- via posta elettronica con la seguente procedura:

#### 1) Acquisizione di documenti con scanner

È necessario acquisire con scanner in formato Pdf o Tif o Jpg i seguenti documenti:

- modello di adesione al servizio Ecopass - Rid opportunamente compilato e firmato;
- copia del modello Rid - Autorizzazione permanente di addebito in c/c con timbro di accettazione della propria banca;
- un documento di identità del soggetto firmatario del modulo di adesione al servizio Ecopass - Rid.

#### 2) Compilazione elenco delle targhe

Scaricare sul proprio computer il file elenco targhe e compilarlo in ogni sua parte, inserendo le targhe dei veicoli da abbinare alla disposizione Rid di addebito in conto corrente e le corrispondenti Classi di Inquinamento Ecopass.

Inserimento dei numeri di targa:

- nei campi riservati alle targhe non devono comparire spazi tra lettere e numeri della targa, né caratteri speciali;
- la provincia di Roma deve essere indicata con la sigla RM;
- non inserire le targhe di veicoli appartenenti alle classi di inquinamento Ecopass 1 e 2 in quanto hanno accesso libero alla Ztl cerchia dei Bastioni - Ecopass area.

#### 3) Invio della documentazione

Inviare una e-mail all'indirizzo [MTA.Ecopassrid@comune.milano.it](mailto:MTA.Ecopassrid@comune.milano.it) indicando nell'oggetto della e-mail: "registrazione Rid Ecopass CF (digitare codice fiscale soggetto firmatario)" allegando:

- il modello di adesione al servizio Ecopass - Rid opportunamente compilato e firmato;
- il modello Rid - Autorizzazione permanente di addebito in c/c con timbro di accettazione della propria banca;
- il file relativo al documento di identità;

- il file elencotarghe.xls compilato.

#### Il rendiconto di pagamento

Il rendiconto di pagamento con Ecopass Rid inviato dal comune di Milano per posta ordinaria o per posta elettronica, con cadenza bimestrale, conterrà le seguenti informazioni:

- elenco dei veicoli transitati,
- targa dei veicoli,
- data di passaggio,
- tariffa (simile al rendiconto del telepass autostradale).

#### Sanzioni

Se si circola nella Ztl cerchia dei Bastioni - Ecopass area senza aver attivato Ecopass entro il giorno successivo all'ingresso, oppure se viene attivato un Ecopass con classe di inquinamento inferiore, oppure se non si è autorizzati a circolare, si commette una violazione dell'art. 7 comma 14 del Codice della strada, che prevede la sanzione amministrativa di una somma da 70 euro a 275 euro.

La stessa sanzione è prevista per la violazione del divieto di accesso dei veicoli superiori a 7 metri.

#### Sono esentati dalla richiesta di Ecopass:

- i veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico di linee e non di linea (bus, taxi, autonoleggio da rimessa con conducente - Ncc - sino a nove posti);
- i veicoli appartenenti alle forze di polizia, alla polizia locale, alla Croce rossa italiana, agli ospedali, alle Asl, ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, riconoscibili dalla targa speciale, ovvero da particolari iscrizioni sulla carrozzeria;
- i veicoli utilizzati per ragioni di servizio delle forze armate, dalle forze di polizia e della polizia locale che, per le medesime ragioni debbano necessariamente accedere alla Ztl e che siano stati individuati mediante dichiarazione delle autorità sopra citate;
- i veicoli di proprietà, in noleggio a lungo termine o in leasing, di enti pubblici non economici, che per ragioni di servizio debbano necessariamente accedere alla Ztl, cerchia dei Bastioni e che siano stati individuati mediante dichiarazione degli enti stessi;
- le autoambulanze;
- i disabili motori che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- gli autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. h, c 1 del reg. 495/92;
- ciclomotori, motocicli e velocipedi.

## Esenzione da Ecopass per il trasporto di merci alimentari altamente deperibili

Il 27 dicembre 2007, è stato sottoscritto tra il comune di Milano e l'Unione Ctsp di Milano l'accordo quadro sulla



Legale

mobilità sostenibile all'interno del quale è previsto anche un regime di esenzione da Ecopass, che per ragioni di urgenza si anticipano i punti di immediata applicazione.

Il comune di Milano si è impegnato, infatti, ad applicare, al fine di agevolare il transito, un regime di esenzione da Ecopass tra le ore 10.00 e le ore 16.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì (corrispondenti alle attuali fasce orarie di regolamentazione del carico e scarico delle merci alimentari) dei mezzi adibiti in via esclusiva e permanente al trasporto di merci alimentari altamente deperibili a temperature controllate secondo i criteri che saranno di seguito enunciati.

È opportuno, dunque, evidenziare che per merci alimentari altamente deperibili il comune di Milano intende, ai sensi del punto 1.1. lettera c) del Dm 16 dicembre 1993, i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento, non sottoposti a congelazione od a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte da:

- 1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;
- 2) derivati del latte quali crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata preincartati, latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura non superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati;
- 3) carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni fresche;
- 4) prodotti della pesca freschi, nonché alimenti composti freschi e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti della pesca;
- 5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonché alimenti composti e di pasticceria e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti d'uovo;
- 6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;
- 7) paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute allo stato sfuso.

Conseguentemente i mezzi adibiti al trasporto, si ribadisce in via esclusiva e permanente, delle suddette merci alimentari altamente deperibili potranno, previa richiesta, essere dotati, di apposito contrassegno rilasciato dal comune di Milano ed attestante il regime di esenzione da Ecopass.

Le condizioni necessarie al rilascio del suddetto contrassegno, dichiarate attraverso apposita autocertificazione, sono:

- 1) titolarità del mezzo da parte del richiedente;
- 2) titolarità di autorizzazione commerciale o dichiarazione di inizio attività;
- 3) certificazione camerale che attesti la commercializzazione e/o produzione di prodotti riferibili a derrate alimentari deperibili;
- 4) ove esistente, sussistenza di contratti di fornitura o di somministrazione, ovvero convenzioni commerciali attestanti la tipologia di merci trasportate e l'origine o la destinazione all'interno della Ztl;
- 5) eventuale omologazione rilevabile dalla carta di circolazione, contenente la dicitura "Trasporto specifico di derrate

alimentari deperibili", rilasciata dalla Motorizzazione e dal relativo certificato Atp;

6) Eventuali autorizzazioni sanitarie ove richieste.

Copia dei documenti relativi alle suddette condizioni dovranno essere allegati all'autocertificazione unitamente a copia di documento di identità e di libretto di circolazione del veicolo. I conducenti dei veicoli, ai fini dell'esenzione, dovranno detenere negli automezzi adibiti al trasporto, fino al rientro presso la propria sede, documento di consegna in originale o in copia che attesti la tipologia di merci trasportate e l'origine o la destinazione all'interno della Ztl cerchia dei Bastioni.

Si precisa che il documento di consegna potrà essere costituito da Ddt (documento di trasporto) in caso di fatturazione differita riferita a soggetti sottoposti al pagamento dell'Iva o fattura o nota di consegna.

Il comune di Milano, previa verifica di congruità, attiverà il regime di esenzione entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione necessaria.

La data di attivazione sarà comunicata via e-mail o sms.

Si rammenta che le eventuali dichiarazioni mendaci possono essere perseguite a norma di Legge, costituendo, inoltre, motivo di revoca dell'esenzione.

Per completezza si deve evidenziare che, ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 327/1980 richiamato nell'accordo quadro, il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione.

Sempre il suddetto articolo 43, inoltre, vieta, nei mezzi di trasporto, la promiscuità di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano, comunque, inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni od imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione od insudiciamento.

È, altresì, necessario rammentare che il trasporto delle merci alimentari altamente deperibili deve, ai sensi dell'allegato C parte II del Dpr n. 327/1980, avvenire nel rispetto delle condizioni di temperature riportate, per comodità, nella tabella seguente:

È opportuno, inoltre, informare che il comune di Milano, sempre nell'accordo quadro in oggetto, si è impegnato a prevedere un sistema che permetta ai commercianti e fornitori di servizi il pagamento dell'accesso all'area Ecopass per i propri clienti (ad es. i commercianti/albergatori/gestori di autorimesse potranno, tramite portale Ecopass, inserire le targhe dei propri clienti pagando l'accesso all'area ed addebitando successivamente il costo al cliente), nonché ad istituire un tavolo permanente di preventiva consultazione tra lo stesso comune ed Unione Ctsp di Milano, finalizzato all'individuazione di localizzazioni delle nuove aree di carico/scarico merci, di valutazione di interventi sul traffico e sulla viabilità, sull'istituzione di isole ambientali e pedonali, all'armonizzazione degli orari di accesso nelle varie Ztl.

Il comune di Milano ed Unione Ctsp di Milano si sono, altresì, impegnati, entro tre mesi ed a seguito dell'omologazione dei filtri anti particolato da parte dei ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti, a rivedere il sistema di esenzione, coerentemente all'orientamento all'utilizzo di veicoli ecologici.



Legale

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

LEGALE

## Sostanze alimentari

Latte pastorizzato in confezioni  
 Prodotti lattiero-caseari (latte fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta)  
 Burro e burro concentrato (anidro)  
 Burro anidro liquido  
 Prodotti della pesca freschi da trasportare sempre sotto ghiaccio  
 Carni  
 Pollame e conigli  
 Selvaggina  
 Frattaglie  
 Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "chlamys" (canestrelli) e "Pecten" (cappe sante)

## Temperature durante il trasporto

da 0°C a + 4°C  
 da 0°C a + 4°C  
 da + 1°C a + 6°C  
 superiore a + 32°C  
 da 0°C a + 4°C  
 da - 1°C a + 7°C  
 da - 1°C a + 4°C  
 da - 1°C a + 3°C  
 da - 1°C a + 3°C  
 + 6°C

Si evidenzia, infine, che gli uffici sia dell'Unione Ctsp che delle relative associazioni di categoria interessate sono a disposizione per la necessaria consulenza ed assistenza anche attraverso la raccolta delle domande di esenzione. Sarà premura dell'Unione Ctsp predisporre un'ulteriore circo-

lare esplicativa in merito agli ulteriori aspetti dell'accordo quadro sulla mobilità sostenibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800775000 o collegarsi al sito internet [www.unionemilano.it](http://www.unionemilano.it).

## Leggi e provvedimenti

### Direttive e calendario 2008 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Nelle more della pubblicazione del decreto del ministro dei Trasporti contenente il calendario 2008 e le direttive per le limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati, se ne riportano di seguito, i principali contenuti. In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:

#### Calendario divieti di circolazione fuori centri abitati veicoli ptt>7,5t anno 2008

Gennaio	Durata divieto
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Martedì 1	ore 8:00-22:00
<b>Febbraio</b>	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
<b>Marzo</b>	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Venerdì 21	ore 16:00-22:00
Sabato 22	ore 8:00-22:00
Lunedì 24	ore 8:00-22:00

Martedì 25	ore 8:00-14:00
<b>Aprile</b>	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Giovedì 24	ore 16:00-22:00
Venerdì 25	ore 8:00-22:00
Mercoledì 30	ore 16:00-22:00
<b>Maggio</b>	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Giovedì 1	ore 8:00-22:00
<b>Giugno</b>	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00
Lunedì 2	ore 7:00-24:00
Sabato 28	ore 7:00-24:00
<b>Luglio</b>	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00
Sabato 5	ore 7:00-24:00
Sabato 12	ore 7:00-24:00
Sabato 19	ore 7:00-24:00
Sabato 26	ore 7:00-24:00
<b>Agosto</b>	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00
Venerdì 1	ore 16:00-24:00
Sabato 2	ore 7:00-24:00
Venerdì 8	ore 16:00-24:00
Sabato 9	ore 7:00-24:00
Venerdì 15	ore 7:00-24:00
Sabato 16	ore 7:00-24:00
Sabato 23	ore 7:00-24:00
Sabato 30	ore 7:00-24:00



Legale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi e provvedimenti

### Settembre

Tutte le domeniche ore 7:00-24:00

### Ottobre

Tutte le domeniche ore 8:00-22:00

Venerdì 31 ore 16:00-22:00

### Novembre

Tutte le domeniche ore 8:00-22:00

Sabato 1 ore 8:00-22:00

### Dicembre

Tutte le domeniche ore 8:00-22:00

Sabato 6 ore 16:00-22:00

Lunedì 8 ore 8:00-22:00

Martedì 23 ore 16:00-22:00

Mercoledì 24 ore 8:00-22:00

Giovedì 25 ore 8:00-22:00

Venerdì 26 ore 8:00-22:00

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile);
- militari, o con targa Cri (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
- adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
- adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
- costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

- adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
- per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime Atp;
- per il trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;
- prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;
- che compiono un percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- trattori per il solo percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo se impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art. 38 L 1° agosto 2002 n. 166 ed art. 3 L. 22 novembre 2002 n. 265)

Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:

- i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
- i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per l'alimentazione degli animali;
- le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;
- i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in Regioni diverse, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

Tutti i veicoli autorizzati dalle prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.

Da quest'anno vengono introdotti, inoltre, nuove deroghe per i collegamenti tra la Sicilia e la Calabria e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all'estero che



Legale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

utilizzano le tratte marittime incentivate dall'Ecobonus (Decreto Ministro Trasporti 31 gennaio 2007).

In particolare, l'art. 2 del decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'estero di 2 ore.

Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.

La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati su treno.

Analoga anticipazione di 4 ore è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotatoria o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della L. 1° agosto 2002 n. 166 o dell'art. 3 comma 2 ter della L. 22 novembre n. 265.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, analogamente, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal continente a mezzo di traghetti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. A differenza dello scorso anno, dunque, potranno beneficiare di tale posticipo anche i veicoli circolanti in Sicilia provenienti dai porti della Regione Calabria, diversi da quelli di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Nessun divieto di circolazione deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, dai veicoli impiegati in trasporti combinati gomma-mare diretti all'estero e che utilizzano le tratte incentivate dall'Ecobonus (decreto ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007).

Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;

- adibiti a servizi postali;

- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio

- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;

- macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della strada (Dlgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Dlgs 461/1999.

Analogamente allo scorso anno, il decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo utilizzato, oltre che nei giorni di divieto del calendario generale, anche, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del Tu 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Rd 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Il decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle prefetture, ai ministeri dell'Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.

Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto conferma la clausola di revisione in virtù della quale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, sarà verificata, avvalendosi anche della consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme dettate, ai fini di contemperare la tutela della sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti, o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

## Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.



Legale

# L'Informatore

febbraio 2008

## Leggi e provvedimenti

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero al seguente indirizzo:  
[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf\\_upload/documenti/phpCw2YHX.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpCw2YHX.pdf)

**Pubblici esercizi. Requisiti professionali.** Il possesso della pratica commerciale di cui all'art. 2, comma 3, della legge 287/91, può essere riconosciuto esclusivamente in presenza del rapporto di parentela con il titolare dell'attività commerciale e non con il "preposto", visto il contenuto letterale della disposizione che fa riferimento al coadiutore "parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore".

*Risoluzione del 11/9/2007 prot. n. 8451*

**Pubblici esercizi. Servizi igienici.** Per gli esercizi di somministrazione vige l'obbligo della presenza dei servizi igienici, ma non esistono norme specifiche sul loro utilizzo da parte di soggetti diversi della clientela, né norme che vietino di far pagare l'uso dei servizi igienici ai non clienti del pubblico esercizio (nel caso di specie si trattava di uno stabilimento balneare). La risposta alle esigenze di tali soggetti spetta quindi alla sola sensibilità e disponibilità degli esercenti.

*Risoluzione del 28/9/2007 prot. n. 9105*

**Parafarmacie.** La vendita dei farmaci da banco o di automedicazione può essere effettuata secondo le prescrizioni espressamente previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge n. 248/06, ivi compresa la previa comunicazione al ministero della Salute, alla Regione e al comune nel quale ha sede l'esercizio. Nel caso in cui l'attività di vendita di tali prodotti debba essere avviata contestualmente a quella dei prodotti non alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 114/98 (requisiti morali). Nel caso in cui, invece, debba essere avviata contestualmente a quella dei prodotti alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, e comma 5, lettere a) e b), del Dlgs n. 114/98 (requisiti morali e professionali).

*Risoluzione del 1/10/2007 prot. n. 9156*

**Commercio.** Requisiti professionali. L'aver esercitato l'attività di vendita di prodotti di erboristeria a far data dal 1996 ed essere stato iscritto al Rec per la tabella XIV, categorie C01 (prodotti per la persona), C02 (prodotti per la casa), C03 (prodotti per lo sport ed il tempo libero) e C04 (prodotti vari), non può essere riconosciuto come requisito valido all'esercizio dell'attività di vendita per il settore alimentare.

*Risoluzione del 19/10/2007 prot. n. 9881*

Il requisito professionale per l'avvio dell'attività nel settore alimentare di cui all'art. 5 comma 5, lettera b), del Dlgs n. 114/98, può essere riconosciuto, ove il contenuto del contratto lo consenta, anche nel caso della figura contrattuale del

"lavoro a progetto". Infatti, la disposizione richiama, ai fini del possesso del requisito, sia l'esercizio in proprio dell'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, sia la prestazione di opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare. Poiché, in base all'art. 61, comma 1 del Dlgs 276/03, il collaboratore svolge la sua prestazione nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente, il "lavoro a progetto" può essere considerato come svolto presso un'impresa del settore.

*Risoluzione del 22/10/2007 prot. n. 9867*

**Aree pubbliche. Subingresso.** Il Dlgs n. 114/98 stabilisce, all'art. 26, comma 5, che è soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi dell'attività. Il diritto alla volturazione dell'autorizzazione a favore del subentrante è automatico purché l'avente causa abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività e risulti in possesso dei requisiti richiesti. Al trasferimento dell'attività consegue quindi necessariamente il trasferimento dell'autorizzazione e il provvedimento autorizzatorio che il comune è chiamato ad emanare ha natura meramente accertativa dei presupposti richiesti. Essendo il cessionario dell'azienda in possesso dei requisiti di legge previsti per ottenere l'autorizzazione, infatti, difetta in capo all'amministrazione comunale ogni potestà discrezionale in ordine alla valutazione.

Per quanto riguarda l'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche - che viene rilasciata con riferimento al settore merceologico alimentare, non alimentare o ambedue i settori e che, una volta ottenuta, è svolta con riferimento al settore indicato nell'autorizzazione - in caso di subingresso, la voltura dell'autorizzazione all'avente causa non può che far riferimento all'attività esercitata e quindi al settore indicato nell'autorizzazione del dante causa (o ad ambedue i settori se indicati entrambi). Di conseguenza, nel caso in cui il subentrante nell'attività relativa al settore non alimentare intenda esercitare l'attività anche con riferimento a quello alimentare, essendo in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare apposita istanza di rilascio ed ottenere una specifica autorizzazione, comunque dovuta a meno che il comune non abbia provveduto a stabilire specifiche tipologie merceologiche dei posteggi all'interno del mercato ai sensi del disposto di cui all'art. 15, comma 15, ultimo periodo del Dlgs n. 114/98.

Sono, ovviamente, fatte salve eventuali specifiche disposizioni regionali emanate in materia di disciplina del commercio sulle aree pubbliche.

*Risoluzione del 16/11/2007 prot. n. 10538*



**Bandi e finanziamenti**

# **L'Informatore**

febbraio 2008

**In primo piano**

**BANDI E FINANZIAMENTI**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

- ▶ Regione Lombardia: interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente . . . . . **Pag. 79**

### **FINANZIAMENTI**

- ▶ Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. . . . . **Pag. 79**
- ▶ Unione europea - 3<sup>a</sup> priorità: tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) . . . . . **Pag. 80**
- ▶ Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici . . . . . **Pag. 80**

settori tecnico scientifici (K74.2 e K74.3); nuove imprese costituite a seguito di spin-off universitari (costituiti da universitari o con la partecipazione di università); nuove imprese allocate presso incubatori di impresa; nuove imprese operanti nel settore dei servizi di cura per l'infanzia (N 85.32). Tutte le imprese devono avere sede legale ed operativa nella Regione Lombardia, ed essere iscritte al Registro delle imprese da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda. È concesso, dietro fideiussione personale o di terzi o altre forme di garanzia, un finanziamento a medio termine con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 al tasso di interesse pari allo 0,1% nominale annuo a valere sul Fondo e pari alla media mensile Euribor 6 mesi aumentato di 1,25 punti percentuale a valere sull'Istituto di credito. La domanda devono essere presentata con procedura on line (sito web: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>).

## **Finanziamenti**

**In PRIMO PIANO** **Regione Lombardia**  
**Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo e indipendente**  
**Scadenza ad esaurimento risorse**

Approvato il "Dispositivo per la realizzazione di interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente". ▼

### **Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero** **Scadenza ad esaurimento fondi**

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 ; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 ; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, Usa e Canada;b), 2.000 per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura on-line per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it) e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

Hanno titolo a presentare domanda: nuove imprese costituite in forma di società di persone e/o di capitale composte per i 2/3 da giovani in età dai 18 ai 35 anni compiuti e/o da donne e/o soggetti svantaggiati; nuove ditte individuali e imprese familiari operanti nel settore manifatturiero (Ateco 2002 D) e dei servizi alle imprese ed alle persone (D, K, O 93); nuovi studi associati e società professionali operanti in



**Bandi e finanziamenti**

## **Unione europea - 3<sup>a</sup> priorità Tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) Scadenza 8 aprile**

Publicato il 3° invito a presentare proposte attinenti la priorità Tsi del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2007-13, con un budget di 265 milioni di €. I settori aperti dall'invito sono: sistemi cognitivi, interazione, robotica (tema: Ict-2007.2.2 Sistemi cognitivi, interazione, robotica); biblioteche digitali e contenuto (temi: Ict-2007.4.3 biblioteche digitali e apprendimento con supporto tecnologico; Ict-2007.4.4 semantica e contenuti intelligenti); tecnologie future ed emergenti (temi: Ict-2007.8.4 scienza dei sistemi complessi per TIC socialmente intelligenti; Ict-2007.8.5 Intelligenza incorporata; Ict-2007.8.6 Tic "tue per sempre"); azioni orizzontali di sostegno (temi: Ict-2007.9.2 Cooperazione internazionale; Ict-2007.9.3 cooperazione transnazionale tra punti di contatto nazionali). L'opportunità è rivolta a tutte le persone giuridiche, tipicamente grandi, piccole e medie imprese, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca ed università, interessati a promuovere, in partnership costituite da almeno tre candidati stabiliti in uno Stato membro o Paese associato, di cui due in Sm o Pa diversi, progetti di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Il contributo è riconosciuto a fondo perduto in misura pari al 50% o 75 (per organizzazioni di ricerca, Pmi) per attività di ricerca e sviluppo tecnologico; 50% per attività di dimostrazione; 100% per altre attività incluso il management. A seconda di ciascun tema, sono strumenti di accesso all'invito: progetti in collaborazione: azioni di ricerca specifiche su piccola e media scala (Strep), progetti integrati su larga scala (Ip); reti di eccellenza (Noe); azioni di coordinamento e azioni di supporto.

## **Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici**

# **L'Informatore**

febbraio 2008

## **Finanziamenti**

È stato firmato dai ministri competenti il nuovo decreto sul nuovo Conto energia fotovoltaico (Dm 19/2/2007) che fissa tariffe e modalità per realizzare un sistema fotovoltaico e diventare produttori di elettricità solare. In sintesi il nuovo conto energia fotovoltaico prevede 9 diverse tariffe incentivanti per il kWh prodotto dall'impianto Fv ed erogate per 20 anni, un approccio più semplificato, l'incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia, oltre ad una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici.

L'aspetto più rilevante rispetto alla passata normativa riguarda la semplificazione dell'accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. Chi vuole installare un impianto Fv, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del "servizio di scambio sul posto". Sono destinatari delle tariffe incentivanti: persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o edifici.

Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia: 1) da 1 a 3 kWp; 2) da 3 a 20 kWp; 3) oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza). All'interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell'edificio o installati a terra, parzialmente integrati e integrati: 1) per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 /kWh se parzialmente integrato e di 0,49 /kWh se integrato; 2) per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 /kWh, 0,42 /kWh e 0,46 /kWh; 3) per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 /kWh, 0,40 /kWh e 0,44 /kWh. Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione).

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <http://enerpoint.it> (<http://www.enerpoint.it/PDF/GuidaContoEnergia.pdf>).



Formazione

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Tirocini formativi e di orientamento

Pag. 81

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### Tirocini formativi e di orientamento

L'interesse che le imprese manifestano nei confronti del tirocinio formativo, quale strumento di inserimento di nuove risorse atto a favorire la conoscenza e la valutazione reciproche tra realtà aziendale e giovani alla ricerca di occupazione, risulta in costante crescita.

Gli stage attivati a livello nazionale nel corso del 2006 sono stati infatti oltre 228.000, con un incremento del 2,4% rispetto all'anno precedente e un aumento di pari entità nel 2005 rispetto al 2004; è in particolare il settore dei servizi a mostrare una decisa propensione all'offerta e alla realizzazione

dei tirocini (vedi Unioncamere - Ministero del Lavoro "Sistema Informativo Excelsior 2007").

Sin dall'introduzione del decreto ministeriale 142/98, che rappresenta la normativa di riferimento per gli stage, l'Unione Ctsp ha svolto un'attività di promozione di questo strumento presso le imprese associate.

In tal senso ha stipulato e, nel corso degli anni, rinnovato delle convenzioni quadro - documenti indispensabili per la definizione delle regole di svolgimento degli stage e degli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di collaborazione - che rendono veloce il processo di attivazione dei tirocini da parte delle aziende aderenti al sistema associativo.

Per gli stage rivolti a studenti, a laureandi e a laureati l'Unione Ctsp è convenzionata con l'Università Bocconi, l'Università Cattolica, l'Università Iulm, l'Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università Carlo Cattaneo Liuc.

Per i tirocini rivolti invece a studenti, laureandi e laureati di atenei diversi da quelli sopra citati, a diplomati nonché a disoccupati in genere è disponibile la convenzione quadro con la provincia di Milano.

L'Unione Ctsp, ed in particolare la Direzione Formazione e studi, assiste le imprese interessate ad inserire giovani tirocinanti offrendo un servizio che va dall'informazione sugli aspetti relativi alla realizzazione dello stage all'assistenza nella stesura del progetto formativo che l'azienda deve trasmettere alle università o alla Provincia prima dell'avvio dell'esperienza di tirocinio, dalla gestione dei rapporti con gli enti promotori (atenei e Provincia) alla promozione dell'offerta di stage e all'accesso a banche dati di candidati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Direzione Formazione e studi al numero 02.77.50.1.

**FORMAZIONE**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 183 febbraio 2008  
anno LII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Commercio estero

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Informatizzazione del visto uscire: chiarimenti applicativi. . . . . **Pag. 83**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Guce C 304/25 del 15.12.1007 - Avvisi - Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune - Commissione - Avviso agli operatori economici - Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica Popolare Cinese per il 2008. . . . . **Pag. 84**
- Regolamento (Ce) n. 1402/2007 della Commissione del 28 novembre 2007 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio . . . . . **Pag. 85**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- Telematizzazione accise. Dl n. 262 del 3/10/2006. . . . . **Pag. 90**

**IN PRIMO PIANO**

## Informatizzazione del visto uscire Chiarimenti applicativi

Dopo alcuni mesi dall'avvio del sistema Ecs (export control system) e in considerazione dei ritardi e dei malfunzionamenti del meccanismo di scambio informatico dei dati fra dogane di esportazione e dogane di uscita delle merci, l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti applicativi sia agli operatori che agli uffici doganali territoriali. ▼

### Annullamento della dichiarazione doganale

L'articolo 792 ter del regolamento Ce 2454/93 prevede che, qualora le merci non siano state presentate per l'uscita entro

90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la dogana di esportazione annulla la dichiarazione doganale. Tale rigida previsione normativa è attenuata dall'interpretazione data dall'Agenzia delle Dogane, la quale, consapevole dei ritardi, talora di alcuni mesi, nello scambio dei messaggi informatici fra uffici doganali, afferma che, per procedere all'annullamento, la dogana di esportazione deve essere certa che la merce non sia stata presentata all'ufficio doganale di uscita. Nel caso in cui i ritardi siano ascrivibili a malfunzionamenti del sistema informatico di scambio dei dati la dogana di esportazione:

- non potrà procedere all'annullamento della dichiarazione mancando la certezza della mancata uscita della merce dal territorio doganale comunitario
- potrà invece attivarsi presso il dichiarante o presso la dogana di uscita per chiedere informazioni in merito all'operazione di esportazione.

In conclusione potrà esservi un annullamento della dichiarazione doganale solo qualora l'operatore abbia comunicato la mancata presentazione della merce per l'uscita.

Va sottolineato che l'operatore è tenuto a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 792 bis del regolamento Ce 2454/93.

### Prova alternativa dell'avvenuta esportazione

Gli uffici doganali possono richiedere all'operatore la "prova alternativa dell'avvenuta esportazione" (complesso di documenti che l'operatore fornisce in modo da provare l'effettiva uscita delle merci dal territorio comunitario) esclusivamente nel caso in cui si possa ragionevolmente dedurre che il mancato ricevimento del messaggio attestante l'uscita delle merci sia effettivamente dovuto alla mancata presentazione delle stesse. Non è quindi possibile richiedere all'operatore una prova alternativa nel caso in cui il mancato ricevimento del messaggio dipenda da un ritardo nell'appuramento di operazioni relative a merce già esportata e non è nemmeno possibile procedere ad una chiusura di un'operazione (appuramento della dichiarazione doganale) da parte della dogana di esportazione come previsto dalla circolare 75/D.

Tale circolare aveva infatti lo scopo di sanare criticità relative al sistema cartaceo, ma non risulta essere applicabile con operazioni avviate con il sistema informatico.

### Dogana di esportazione

Ci pare utile ricordare quanto previsto dall'articolo 161 p. 5 del regolamento 2913/92 (codice doganale comunitario) e ribadito dall'Agenzia delle Dogane con nota n° 6661 del 14 novembre 2007: l'ufficio doganale competente per vincolare le merci al regime dell'esportazione è quello presso cui è residente l'operatore o, come criterio sussidiario, quello presso cui la merce è caricata ed imballata.

Il mancato rispetto di quanto disposto può creare notevoli disagi all'operatore ai fini dell'ottenimento della prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario. Si consiglia quindi di:

- espletare le formalità doganali presso la dogana competente per territorio
- affidarsi a doganalisti di fiducia per essere certi dell'invio in azienda dei documenti fiscalmente rilevanti (Dae e Dau)
- non fare dogana in un altro paese comunitario.



Commercio estero

Le aziende che, in questi primi mesi, hanno scelto di fare dogana in un altro paese comunitario hanno incontrato difficoltà a ottenere l'attestazione informatizzata dell'uscita delle merci poiché il codice Mrn non era stato archiviato nel sistema informatico doganale essendo stato prodotto fuori dall'Italia.

**Termine di resa compatibile con il sistema informatizzato**  
Si consiglia infine alle aziende abituate a vendere con termi-

## Importazioni nella Comunità per il 2008 di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Cina

► **AVVISO** agli operatori economici. **Importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica Popolare Cinese per il 2008.**

Con il presente avviso si comunicano agli operatori comunitari i seguenti aspetti pratici relativi all'importazione di prodotti tessili e d'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese per il 2008.

Il regime attualmente in vigore in merito ai livelli d'importazione per la categoria di prodotti di cui all'allegato V del regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di taluni prodotti tessili originari di paesi terzi scadrà il 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 verrà applicato un sistema di duplice controllo per otto categorie di prodotti sotto specificate. A tal fine è stato adottato il regolamento (Ce) n. 1217/2007 della Commissione, che modifica l'allegato III del regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio. Il sistema di duplice controllo verrà applicato alle importazioni delle seguenti categorie di prodotti tessili originarie della Repubblica popolare cinese: categoria 4 (T-shirt), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (bluse), categoria 20 (biancheria da letto), categoria 26 (abiti interi da donna), categoria 31 (reggiseni), categoria 115 (filati di lino o ramiè). Le due categorie rimanenti, ossia la 2 e la 39, soggette al regime attualmente in vigore sono escluse dal sistema di duplice controllo.

# L'Informatore

febbraio 2008

In primo piano

ne di resa Exw (franco fabbrica) di adottare un termine di resa che preveda lo sdoganamento da parte del cedente/esportatore (Incoterm Fca e seguenti).

In questo modo si ha la certezza di entrare in possesso del codice Mrn (inoltrato all'azienda dal proprio doganalista) necessario per effettuare l'interrogazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e per poter quindi ottenere l'attestazione dell'effettiva uscita delle merci dal territorio doganale comunitario. (fonte: Mercato Globale)

## Legislazione comunitaria

Detto regime verrà applicato alle merci inviate dalla Repubblica popolare cinese dal 1° gennaio 2008. Per la messa in libera pratica dei suddetti prodotti verrà rilasciata una licenza di importazione previa presentazione di licenza d'esportazione valida.

Alle merci spedite durante il 2007 si applicano le seguenti disposizioni:

- Le importazioni per le quali le domande di licenza vengono presentate entro il 31 marzo 2008 saranno soggette ai livelli d'importazione di cui all'allegato V del regolamento (Cee) n. 3030/93. Tali importazioni richiederanno una licenza d'esportazione valida e la disponibilità del quantitativo di merci corrispondente della categoria interessata.
- Le importazioni per le quali le domande di licenza vengono presentate a partire dal 1° aprile 2008 saranno soggette al regime di duplice controllo sopra descritto. La licenza di importazione verrà rilasciata dietro presentazione della licenza di esportazione relativa alle merci trasportate in conformità dei livelli di cui all'allegato V del regolamento (Cee) n. 3030/93. Per quanto riguarda le merci spedite dal 1° gennaio 2008 la procedura del traffico di perfezionamento passivo (Tpp) e l'importazione di prodotti artigianali e del folklore continueranno ad essere soggette ai regolamenti vigenti nella Comunità.

Le disposizioni specifiche che applicano il regime di livelli d'importazione attualmente in vigore alle T-shirt per bambini nella sottocategoria 4C non sono più applicabili alle merci spedite nel quadro del sistema di duplice controllo.

Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle relative autorità competenti per il rilascio delle licenze negli Stati membri di cui all'allegato I.

Per ulteriori informazioni consultare:

[http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/textile/pr091007\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/textile/pr091007_en.htm)



Commercio estero

### Regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili per il 2008 Regolamento (Ce) n. 1402/2007

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1402/2007 della Commissione del 28 novembre 2007. Regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio.**

(1) Il regolamento (Ce) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

(2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2008 siano adottate prima che inizi l'anno contingenziale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (Ce) n. 1785/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (Ce) n. 517/94 del Consiglio, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2008.

(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio "primo arrivato, primo servito", fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2008 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2007.

(7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di

un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2009, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (Ce) n. 517/94,

#### Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (Ce) n. 517/94 per il 2008.

#### Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2008, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2007.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2007 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

#### Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

#### Articolo 4

1. A partire dal 4 gennaio 2008 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione. L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:



## Commercio estero

a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:

i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, oppure

ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2008.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2009.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Massimali di cui agli articoli 2 e 3			Allegato I
Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
Corea del Nord	1	chilogrammi	10 000
	2	chilogrammi	10 000
	3	chilogrammi	10 000
	4	pezzi	10 000
	5	pezzi	10 000
	6	pezzi	10 000
	7	pezzi	10 000
	8	pezzi	10 000
	9	chilogrammi	10 000

# L'Informatore

febbraio 2008

## Legislazione comunitaria

12	paia	10 000
13	pezzi	10 000
14	pezzi	10 000
15	pezzi	10 000
16	pezzi	10 000
17	pezzi	10 000
18	chilogrammi	10 000
19	pezzi	10 000
20	chilogrammi	10 000
21	pezzi	10 000
24	pezzi	10 000
26	pezzi	10 000
27	pezzi	10 000
28	pezzi	10 000
29	pezzi	10 000
31	pezzi	10 000
36	chilogrammi	10 000
37	chilogrammi	10 000
39	chilogrammi	10 000
59	chilogrammi	10 000
61	chilogrammi	10 000
68	chilogrammi	10 000
69	pezzi	10 000
70	pezzi	10 000
73	pezzi	10 000
74	pezzi	10 000
75	pezzi	10 000
76	chilogrammi	10 000
77	chilogrammi	5 000
78	chilogrammi	5 000
83	chilogrammi	10 000
87	chilogrammi	10 000
109	chilogrammi	10 000
117	chilogrammi	10 000
118	chilogrammi	10 000
142	chilogrammi	10 000
151A	chilogrammi	10 000
151B	chilogrammi	10 000
161	chilogrammi	10 000



Commercio estero

# L'Informatore

febbraio 2008

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

<p><b>1. Austria</b></p> <p>Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 Fax (43-1) 711 00-8386</p>	<p><b>2. Belgio</b></p> <p>FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch Potentieel KBO-Beheerscel — Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 277 67 13 Fax (32-2) 277 50 63</p>	<p>SPF économie, PME, classes moyennes et énergie Potentiel économique Cellule de gestion BCE — Licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Tél. (32-2) 277 67 13 Fax (32-2) 548 65 70</p>
<p><b>3. Bulgaria</b></p> <p>Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8 BG-1052 София Република България Тел. (359-2) 940 70 08/(359-2) 940 76 73/ (359-2) 940 78 00 Факс (359-2) 981 50 41/(359-2) 980 47 10/ (359-2) 988 36 54</p>	<p><b>4. Cipro</b></p> <p>Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. CY-1421 Nicosia Tel: ++357 2 867100 Fax: ++357 2 375120</p>	
<p><b>5. Czech Republic</b></p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Tel.: (420) 224 90 71 11 Fax: (420) 224 21 21 33</p>	<p><b>6. Denmark</b></p> <p>Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinje Allé 17 DK-2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 60 29</p>	
<p><b>7. Estonia</b></p> <p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE15072 Tallinn Estonia Tel.: (372) 625 6400 Fax: (372) 631 3660</p>	<p><b>8. Finlandia</b></p> <p>Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Tel.: (358-9) 61 41 Fax: (358-20) 492 28 52</p>	<p>Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel.: (358-9) 61 41 Fax (358-20) 492 28 52</p>
<p><b>9. Francia</b></p> <p>Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi Direction générale des entreprises Service des industries manufacturières et des activités postales (SIMAP) Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Tél. (33) 153 44 96 60 Fax (33) 153 44 91 81</p>	<p><b>10. Germania</b></p> <p>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29—35 D-65760 Eschborn Tel.: (49 61 96) 9 08-0 Fax: (49 61 96) 9 42 26</p>	



Commercio estero

# L'Informatore

febbraio 2008

## Legislazione comunitaria

### 11. Grecia

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής  
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής  
Άμυνας  
Κορνάρου 1  
GR-105 63 Αθήνα  
Τηλ. (30210) 328 6021-22  
Φαξ: 210 328 60 94

### 12. Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  
Margit krt. 85.  
H-1024 Budapest  
Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.  
Tel.: (36-1) 336 73 00  
Fax: (36-1) 336 73 02

### 13. Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment  
Internal Market  
Kildare Street  
IRL-Dublin 2  
Tel. (353-1) 631 21 21  
Fax (353-1) 631 28 26

### 14. Italia

Ministero del Commercio con l'estero  
Direzione generale per la Politica commerciale e per la  
gestione del regime degli scambi  
DIV. III  
Viale America 341  
I-00144 Roma  
Tel. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15  
Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63  
Telex (39) 06 59 64 75 31

### 15. Lettonia

Ekonomikas ministrija  
Brīvības iela 55  
LV-1519 Rīga  
Tel: (371) 701 30 06  
Fax: (371) 728 08 82

### 16. Lituania

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija  
Gedimino pr. 38/2  
LT-01104 Vilnius  
Tel.: (370-5) 262 87 50/(370-5) 261 94 88  
Faks.: (370-5) 262 39 74

### 17. Lussemburgo

Ministère des affaires étrangères  
Office des licences  
Boîte postale 113  
L-2011 Luxembourg  
Tél. (352) 47 82-371  
Fax (352) 46 61-38

### 18. Malta

Ministry for Competitiveness and Communication  
Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris  
Valletta CMR02  
Malta  
Tel: (356) 21 237 112  
Fax: (356) 21 237 900

### 19. Paesi Bassi

Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer  
Engelse Kamp 2  
Postbus 30003  
9700 RD Groningen  
Nederland  
Tel. (31-50) 523 91 11  
Fax (31-50) 523 22 10

### 20. Polonia


Ministerstwo Gospodarki  
pl. Trzech Krzyży 3/5  
PL-00-950 Warszawa  
Tel: (0048) 22 693 55 53  
Fax: (0048) 22 693 40 21

### 21. Portogallo

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais  
sobre o Consumo  
Rua da Alfândega, 5 - r/c  
P-1149-006 Lisboa  
Tel.: (351) 218 81 37 00  
Fax: (351) 218 81 39 90  
E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

### 22. Romania

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului,  
Turismului și Profesiiilor Liberale  
Direcția Generală Politici Comerciale  
Str. Ion Cămpineanu nr. 16  
București, sector 1  
RO-010036  
Tel.: (40-21) 315 00 81  
Fax: (40-21) 315 04 54  
E-mail: clc@dce.gov.ro



Commercio estero

# L'Informatore

febbraio 2008

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

### 23. Slovacchia

Ministerstvo hospodárstva SR  
Oddelenie licencií  
Mierová 19  
827 15 Bratislava  
Slovenská republika  
Tel: (421-2) 48 54 20 21/48 54 71 19  
Fax: (421-2) 43 42 39 19

### 24. Slovenia

Ministrstvo za finance  
Carinska uprava Republike Slovenije  
Carinski urad Jesenice  
Center za TARIC in kvote  
Spodnji Plavž 6c  
SI-4270 Jesenice  
Slovenija  
Tel. (386-4) 297 44 70  
Faks (386-4) 297 44 72  
E-mail: taric.cuje@gov.si

### 25. Spagna


Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
Secretaría General de Comercio Exterior  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid  
Tel. (34) 913 49 38 17, 913 49 37 48  
Fax (34) 915 63 18 23, 913 49 38 31

### 26. Svezia

National Board of Trade (Kommerskollegium)  
Box 6803  
S-113 86 Stockholm  
Tel.: (46-8) 690 48 00  
Fax: (46-8) 30 67 59

### 27. Regno Unito

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform  
Import Licensing Branch  
Queensway House  
West Precinct  
Billingham TS23 2NF  
Tel. (44-1642) 36 43 33, 36 43 34  
Fax (44-1642) 36 42 03



Commercio estero

# L'Informatore

febbraio 2008

## Legislazione nazionale

### Telematizzazione accise DI n. 262 del 3/10/2006

► COMUNICATO STAMPA Agenzia delle Dogane del 28 settembre 2007. **Telematizzazione accise - DI 3/10/2006 n. 262**

L'Agenzia delle Dogane informa che, in attuazione del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il 26 settembre 2006 sono state emanate le seguenti determinazioni territoriali, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale:

1) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti i depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio;

2) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti i depositi commerciali concernenti l'attività svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche;

3) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise;

4) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica.

Le disposizioni emanate, che introducono gradualmente l'obbligo della dichiarazione telematica, costituiscono il necessario presupposto per la digitalizzazione degli adempimenti anche nel settore accise.

Nell'immediato l'eliminazione dei documenti cartacei determinerà consistenti benefici in termini di uniformità, completezza, qualità e tempestiva disponibilità delle informazioni acquisite. Il progetto complessivo di telematizzazione delle accise, oltre a semplificare ed a velocizzare gli adempimenti per gli operatori del settore ricomprende le attività per razionalizzare e telematizzare i flussi informativi tra l'Agenzia e le altre ammi-

nistrazioni pubbliche, centrali e locali che beneficeranno delle informazioni desunte nell'ambito dei nuovi processi di gestione e quindi di un monitoraggio più tempestivo e completo dei flussi di settore.

Per definire contenuti, modalità e tempi di attuazione del progetto di telematizzazione del settore accise l'Agenzia ha provveduto ad attivare tavoli tecnici di confronto con le principali associazioni degli operatori per illustrare i nuovi modelli organizzativi connessi alla telematizzazione e condividere le soluzioni tecniche e procedurali.

Termini ed obbligatorietà della trasmissione telematica sono stati stabiliti in relazione alla complessità delle innovazioni proposte ed all'impatto sugli operatori.

I tempi di decorrenza della trasmissione esclusivamente in forma telematica sono:

- 1° gennaio 2008 per le dichiarazioni di immissione in consumo di gas naturale ed energia elettrica;
- 1° giugno 2008 per i dati della contabilità dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;
- 1° ottobre 2008 per i dati della contabilità dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore degli alcoli;
- 1° gennaio 2009 per i dati della contabilità degli operatori professionali, dei rappresentanti fiscali, degli esercenti i depositi commerciali, degli operatori che gestiscono fabbriche di aromi e dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio;
- 1° aprile 2009 per il documento amministrativo di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa, in sintonia con la pianificazione comunitaria definita per i paesi pilota, tra cui l'Italia, del progetto Emcs (Excise Movement Control System) che prevede l'adozione della trasmissione telematica del Daa (Documento amministrativo di accompagnamento) da parte di tutti gli stati membri della Comunità europea;
- 1° ottobre 2009 per i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui al testo unico delle accise.

La trasmissione telematica avviene attraverso il "Servizio telematico doganale - Edi". Le istruzioni tecniche per la richiesta di adesione e autorizzazione al Servizio telematico doganale, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione, unitariamente alla descrizione dei relativi tracciati sino resi disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.agenzia-dogane.gov.it>.



Economico

## Indice

### ECONOMIA

► I servizi e la qualità urbana: le reti della sanità e della cultura/spettacolo negli ambiti territoriali della Regione Lombardia. . . . . **Pag. 91**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 95**  
► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 96**

standard quantitativi e qualitativi di offerta nelle infrastrutture primarie, nei servizi privati alla famiglia, nell'istruzione, sanità, cultura e spettacolo. ▼

Il primo passo per realizzare una politica efficace è conoscere bene la situazione della domanda e dell'offerta dei servizi in una prospettiva sovracomunale, l'unica possibile per inquadrare correttamente la relazione con il mondo degli utenti. Ad eccezione di poche grandi metropoli un comune non può, infatti, pretendere di esaurire nei suoi ristretti confini comunali i molteplici fabbisogni della sua popolazione, la sua primaria finalità è migliorare l'offerta in collaborazione con gli altri comuni del bacino di utenza dei diversi servizi, adottando idonee chiavi di valutazione dello standard qualitativo della prestazione.

In questo numero l'attenzione è rivolta a due reti profondamente diverse fra loro per il tipo di esigenze cui si rivolgono: la sanità da un lato, la cultura e lo spettacolo dall'altro.

In entrambi i casi le chiavi di valutazione sono circoscritte agli indicatori strutturali, posti letto e giornate di degenza disponibili negli ospedali per il sistema della sanità, comuni con almeno un teatro e abitanti per sale cinematografiche per il sistema della cultura e spettacolo.

#### La chiave di lettura degli ambiti territoriali commerciali

I sei ambiti territoriali commerciali si possono rappresentare in queste tre fasce della superficie regionale:


- la fascia settentrionale articolata nei due ambiti montano e lacustre
- la fascia centrale della pianura occupata dall'area metropolitana milanese è articolata in tre ambiti, addensamento commerciale metropolitano, commerciale metropolitano, pianura lombarda, in funzione della densità abitativa e, quindi, delle particolari caratteristiche assunte dal servizio e dalle strutture commerciali.
- la fascia meridionale, dove il tessuto edilizio ed urbano si


## IN PRIMO PIANO

### I servizi e la qualità urbana Le reti della sanità e della cultura

#### e spettacolo negli ambiti territoriali della Regione Lombardia

Nel concludere la panoramica sulle reti di servizi nei diversi ambiti territoriali della Regione Lombardia, è opportuno ribadire come i servizi debbano rispondere ad esigenze estremamente diversificate per assicurare qualità dello spazio urbano. Non è sufficiente agire su uno o pochi ambiti di offerta, ma programmare lo sviluppo in una prospettiva globale, che spazi dal commercio all'istruzione, dalla cultura e spettacolo alla ristorazione, dalla sanità alla sicurezza, dai trasporti agli impianti tecnologici, dalle prestazioni della pubblica amministrazione al verde attrezzato, dagli impianti sportivi ai parcheggi. Alcune di queste tipologie di servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del Piano dei servizi, ma restano al centro dell'attività di pianificazione territoriale di ogni amministrazione municipale intenzionata a valorizzare la propria città, garantendo idonei





## Economico

dirada e acquista maggior rilievo il paesaggio agricolo tipico dell'ambiente padano, coincide con l'ambito della pianura lombarda.

L'ultimo ambito, urbano dei capoluoghi, non ha univoca identificazione geografica, è dislocato nel suo contesto territoriale di riferimento.

### Sanità

Le prestazioni sanitarie si possono declinare in:

- Visite mediche di base
- Visite mediche specialistiche.
- Farmaci e presidi medico-chirurgici.
- Ricoveri ospedalieri (day hospital e non).

Una valutazione del rapporto domanda e offerta comporta l'esame di tutte le componenti e la scelta di indicatori strutturali (unità di offerta rispetto alla domanda potenziale) e di qualità del servizio (ad esempio gamma di specializzazioni mediche, tempi di attesa per visite e ricoveri).


In questa panoramica sui servizi l'attenzione è rivolta alla tipologia del ricovero ospedaliero la relazione D/O è considerata solo nella sua chiave strutturale attraverso l'indicatore "posti letto per 1.000 abitanti".

COD PROV	OSPEDALI	NUMERO DISCIPLINE	POSTI LETTO UTILIZZATI	POPOLAZIONE 2006
Ambito Commerciale Metropolitan	8,0	5,4	5,4	22,1
Ambito della Pianura Lombarda	6,2	4,5	4,3	15,0
Addeamento Commerciale Metropolitan	40,7	44,9	44,0	35,4
Ambito Lacustre	2,7	2,6	2,4	3,9
Ambito Montano	10,6	5,8	6,5	9,8
Ambito Urbano dei Capoluoghi	31,9	36,9	37,4	13,7
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Gli ospedali si concentrano nella metropoli milanese, in particolare nell'ambito di addensamento metropolitano, la cui funzione attrattiva non dipende solo dal numero di presidi esistenti, ma anche dalla gamma di specializzazioni che può offrire rispetto alle altre zone.

La ripartizione della popolazione appare, infatti, divergente rispetto a tutti e tre gli indicatori strutturali:

- L'ambito urbano dei capoluoghi assorbe solo il 13,7% della popolazione, ma il 31,9% delle strutture ospedaliere, il 36,9% dei reparti specializzati, il 37,4% dei posti letto.
- Al contrario nell'ambito della pianura lombarda il 15,0% della popolazione dispone solo del 6,2% degli ospedali, del 4,5% dei reparti specializzati, 4,3% dei posti letto.
- Negli altri ambiti quello dell'addensamento metropolitano beneficia di un rapporto favorevole tra offerta e domanda, mentre quello commerciale metropolitano esprime la situazione più sfavorevole.
- Negli ambiti lacustre e montano la dotazione di strutture



# L'Informatore

febbraio 2008

## Economia

ospedaliera non è limitata come negli ambiti della pianura e, soprattutto, commerciale metropolitano, ma inadeguato si conferma il rapporto tra potenziali utenti e numero di reparti specializzati disponibili.

- Milano e i principali ospedali dell'hinterland (San Donato, Rozzano, Melzo, etc.), i capoluoghi di provincia svolgono la naturale funzione di attrattori dell'utenza sanitaria per le prestazioni di carattere ospedaliero: nell'addensamento commerciale metropolitano si concentrano, infatti, il 44,2% delle giornate di degenza contro il 35,4% della popolazione, nell'ambito Urbano dei capoluoghi il 37,3% delle giornate di degenza e solo il 13,7% della popolazione.

- Il gap non è particolarmente ampio negli ambiti lacustre e montano, che concentrano quote di giorni di degenza inferiore alle quote di popolazione, ma con un divario contenuto rispettivamente 2,4 contro 3,9 il lacustre, 6,3 contro 9,8 il montano.

- La situazione è più grave nell'ambito della pianura e nell'ambito commerciale metropolitano, che evidenziano un più ampio divario nelle due quote percentuali, le giornate di degenza sono, infatti, 4,4% contro il 15% della popolazione (Apl), 5,4% contro il 22,1% della popolazione (Acmetro).

### Cultura e spettacolo

Nell'area della cultura e spettacolo si possono riconoscere alcuni servizi di base, come centro culturale (sovente abbinato ad attività sociali), biblioteca, cinema, teatro e museo.

Un'efficace strategia di promozione di cultura e spettacolo deve utilizzare tutti i linguaggi e le strutture per poter ottenere il massimo risultato dalle sinergie delle diverse componenti e l'offerta deve essere concepita in una prospettiva territoriale sovracomunale, specializzando per funzione e tema le scarse dotazioni esistenti al fine di ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione del consumatore.

L'offerta del servizio di cultura e spettacolo appare molto sensibile al grado di densità demografica per ragioni oggettive, che riguardano la dimensione minima del mercato potenziale in rapporto alla popolazione residente.

Solo dove si concentrano molte persone si creano, infatti, le premesse per attrarre un numero sufficiente di utenti.


Questo vincolo di natura cogente determina, tuttavia, un forte squilibrio tra offerta e domanda potenziale in tutti gli ambiti territoriali caratterizzata dalla presenza di piccoli comuni.

Il compito dell'amministrazione municipale è senz'altro quello di ridurre al minimo tale squilibrio con politiche volte a promuovere nel più ampio strato possibile della popolazione l'abitudine a frequentare cinema e teatri.

- Nell'ambito dell'addensamento commerciale metropolitano si concentrano 77 teatri, quasi la metà di tutto il sistema di offerta a fronte di una quota di residenti pari al 35%.

- Anche i comuni capoluoghi rivelano un rapporto numero

COD PROV	COMUNI CON ALMENO 1 TEATRO		COMUNI CON ALMENO 1 CINEMA		ABITANTI PER SALE CINEMA
	QUOTA COMUNI CON ALMENO 1 TEATRO	CON ALMENO 1 CINEMA	QUOTA COMUNI CON ALMENO 1 CINEMA	CON ALMENO 1 CINEMA	
Ambito Commerciale Metropolitan	10	2,8	28	8,0	47.676,4
Ambito della Pianura Lombarda	27	6,1	12	2,7	54.629,0
Addeamento Commerciale Metropolitan	20	23,3	38	44,2	18.146,1
Ambito Lacustre	6	5,3	7	6,1	30.660,4
Ambito Montano	8	1,8	8	1,8	66.577,8
Ambito Urbano dei Capoluoghi	15	12,4	19	15,7	17.027,4
Totale complessivo	86	5,6	112	7,2	26.541,2





## Economico

# 'Informatore

febbraio 2008

## Economia



teatri e numero di abitanti più alto della media regionale, ma il surplus è meno favorevole che nel contesto metropolitano.

- La distanza fra offerta e domanda potenziale si dilata al massimo nell'ambito commerciale metropolitano, dove a fronte di 10 strutture, 6,3% del totale, si concentrano più di due milioni di residenti.

- L'importanza della tradizione e dell'educazione al teatro (lirico nella fattispecie) traspare dalla particolare situazione della pianura lombarda che, nonostante la bassa densità demografica, annovera sul suo territorio ben 27 teatri a fronte di 1,4 milioni di abitanti.

La densità abitativa mostra tutta la sua forza nel favorire la

concentrazione territoriale di questo servizio, in particolare il format delle multisale si concentra negli ambiti di addensamento e urbano dei capoluoghi.

- Il rapporto abitanti per sala cinematografica è largamente al di sotto della media regionale nei due ambiti appena citati, 18.148,1 abitanti per sala nell'addensamento, 17.027,4 nell'ambito urbano dei capoluoghi.

- La situazione non è particolarmente favorevole nell'ambito lacustre.

- La carenza del servizio si manifesta in tutta la sua entità negli ambiti commerciale metropolitano, della pianura e, soprattutto, montano.

### ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI

### LIVELLO

#### ISTRUZIONE

ASILO NIDO  
 SCUOLA MATERNA  
 SCUOLA PRIMARIA  
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 STRUTTURE ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 STRUTTURE UNIVERSITARIE

SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

#### CULTO

CHIESE - CASE PARROCCHIALI  
 ORATORI E OPERE PARROCCHIALI  
 ISTITUZIONI RELIGIOSE - PENSIONATI - OPERE ASSISTENZIALI  
 CONVENTI

SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE

#### CULTURALI SOCIALI

CENTRI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE  
 BIBLIOTECHE  
 MUSEI  
 CENTRI CIVICI - CENTRI SOCIALI - CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE  
 CENTRI CULTURALI  
 CINEMA  
 TEATRI

SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE

#### SANITARIE ASSISTENZIALI OSPEDALIERI

UFFICIO D'IGIENE E SANITÀ E SEDI DECENTRATE (AMMINISTR.)  
 POLICONSULTORIO COMUNALE E SEDI DECENTRATE  
 CENTRI SANITARI SPECIALIZZATI COMUNALI  
 SERVIZIO DI IGIENE MENTALE  
 SERVIZIO DEGLI ENTI ASSISTENZIALI E MUTUALISTICI


SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE

#### SANITARIE ASSISTENZIALI OSPEDALIERI

PRONTO SOCCORSO  
 AUTOLETTIGHE  
 LABORATORI DI RICERCA - AVIS

SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE

ECONOMICO



Economico

**l'Informatore**

febbraio 2008


**Economia**

**ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI**

DORMITORI - BAGNI PUBBLICI E DIURNI  
 OSPEDALE  
 CLINICHE  
 ENTI ASSISTENZIALI  
 ORFANOTROFI  
**AMMINISTRATIVE**  
 SEDE COMUNALE  
 SEDE PROVINCIALE  
 SEDE REGIONALE  
 SEDI DECENTRATE STATALI  
 SERVIZI POSTALI  
**DIREZIONALE AMMINISTRATIVO PUBBLICO**  
 ENTI LOCALI (COMUNE - PROVINCIA - REGIONE)  
 PREFETTURA, QUESTURA, GUARDIA DI FINANZA, VIGILI, IMPOSTE  
**COMMERCIALE/DIREZIONALE**  
 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE  
 ENTI PUBBLICI DI TRASPORTO  
 POSTE  
 TELECOMUNICAZIONI  
 RADIO TELEVISIONE  
**ANNONARIE**  
 MERCATI RIONALI  
 MERCATI ALIMENTARI ALL'INGROSSO  
 MATTATOIO

**LIVELLO**

SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
  
 COMMERCIALE/DIREZIONALE  
  
 COMMERCIALE/DIREZIONALE  
 COMMERCIALE/DIREZIONALE  
 COMMERCIALE/DIREZIONALE  
 COMMERCIALE/DIREZIONALE  
 COMMERCIALE/DIREZIONALE  
  
 SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE  
 SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE



Economico

# 'Informatore

febbraio 2008

## Indicatori statistici


ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73



Economico

# 'Informatore

febbraio 2008

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

#### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2004</b>						
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
<b>2005</b>						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
<b>2006</b>						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Aprile	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Maggio	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Giugno	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Luglio	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Agosto	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Settembre	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Ottobre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Novembre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Dicembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
<b>2007</b>						
Gennaio	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
Febbraio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Marzo	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Aprile	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Maggio	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Giugno	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Luglio	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Agosto	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Settembre	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Ottobre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Novembre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4